Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 67 del 21 marzo 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 21

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1988.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1988. — *Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche* . . . . Pag. 5

Istruzioni per la compilazione del modello . . . . » 7

Modelli allegati:

- 760. . . . . » 23
- 760 (copia per l'elaborazione automatizzata). . . . . » 27
- 760/A . . . . » 31
- 760/A (copia per l'elaborazione automatizzata) . . . . » 35
- 760/C . . . . » 39
- 760/C (copia per l'elaborazione automatizzata) . . . . » 41
- 760/D . . . . » 43
- 760/D (copia per l'elaborazione automatizzata) . . . . » 45
- 760/E . . . . » 47
- 760/E1. . . . . » 48
- 760/F . . . . » 49
- 760/G . . . . » 51
- 760/H . . . . » 52
- 760/I. . . . . » 53
- 760/L . . . . » 54

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 1988.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I modelli 760, 760/A e 760/C-D devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1988.

I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

— stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

— conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

— dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 — massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 — massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 — massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 — massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

— nella prima pagina doppia: quarta facciata — prima facciata;
— nella seconda pagina doppia: seconda facciata — terza facciata.

I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il modello originale deve essere separato dalla copia per l'elaborazione automatizzata; entrambi i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

dichiarazione delle societa' ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1. - Premessa .... Pag. 1
2. - Soggetti obbligati alla compilazione del Mod. 760 .... » 2
   A) Società di capitali .... » 2
   B) Enti equiparati alle società di capitali .... » 2
   C) Enti non commerciali .... » 2
   D) Società ed enti non residenti in Italia .... » 3
3. - Sottoscrizione della dichiarazione .... » 3
4. - Presentazione della dichiarazione .... » 3

PARTE SECONDA - AVVERTENZE PARTICOLARI

5. - Compilazione del frontespizio .... Pag. 4
6. - Quadro 760/A - Reddito complessivo delle società di capitali ed enti commerciali .... » 6
7. - Quadro 760/C - Redditi d'impresa .... » 7
8. - Quadro 760/D - Redditi di impresa minore .... » 8
9. - Quadro 760/E - Redditi dei terreni .... » 8
10. - Quadro 760/E-1 - Redditi di allevamento di animali .... Pag. 9
11. - Quadro 760/F - Redditi dei fabbricati .... » 9
12. - Quadro 760/G - Redditi di capitale .... » 11
13. - Quadro 760/H - Redditi di partecipazione in società di persone » 11
14. - Quadro 760/I - Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni .... » 12
15. - Quadro 760/L - Altri redditi .... » 12
16. - Quadro 760/B - Determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali e degli enti non residenti .... » 12
17. - Quadro 760/M - Calcolo delle imposte ed estremi dei versamenti .... » 12
18. - Istruzioni al riquadro dei dati concernenti il regime del credito d'imposta .... » 13
19. - Istruzioni al prospetto dei conferimenti agevolati .... » 13
20. - Istruzioni al prospetto delle agevolazioni per lo sviluppo dell'edilizia abitativa .... » 13
21. - Istruzioni al prospetto di bilancio .... » 14
22. - Istruzioni al prospetto delle perdite .... » 14
23. - Istruzioni al prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali » 14

PARTE PRIMA AVVERTENZE GENERALI

1 PREMESSA

Il presente Modello è costituito da una parte comune, contraddistinta con il solo numero 760 e da Modelli contraddistinti con il numero 760 stesso seguito da una lettera alfabetica (da A a M).

Nella parte comune sono stati compresi il modello 760/B e il prospetto di liquidazione delle imposte 760/M. Quest'ultimo va compilato dalle società di capitali o enti commerciali o dagli enti non commerciali, nonché dagli enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

I frontespizi, i modelli suindicati nonché i modelli 760/A, 760/C e 760/D sono in duplice copia, di cui una viene utilizzata per la elaborazione automatizzata. Entrambe devono essere compilate accuratamente ed in modo omogeneo.

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, compresi gli elenchi e le distinte, da tutti i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione. Si avverte che l'ultimo foglio delle presenti istruzioni, relativo alle distinte degli utili da partecipazione in società, assoggettati a ritenuta d'acconto, degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta d'acconto, degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti correnti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto, all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente nonché alla distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione deve essere staccato e, previa compilazione, allegato alla dichiarazione dei redditi.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta locale sui redditi devono, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6, dell'art. 8, n. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sulla riscossione, essere versate all'esattoria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Dette imposte possono essere versate tramite conto corrente intestato all'esattore almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, 1° comma, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni di versamento rilasciate dall'esattoria ovvero dall'Ufficio postale; analogamente dovranno essere allegate le attestazioni di versamento degli acconti versati ai sensi delle vigenti disposizioni. I documenti comprovanti i versamenti e le detrazioni effettuate devono essere prodotti in originale a corredo della dichiarazione e indicati nella distinta degli allegati.

Si ricorda che, ai fini dell'ILOR, nel reddito complessivo non debbono essere inclusi i redditi fondiari per i quali l'imposta locale è dovuta separatamente.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 36, Capo III, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, contenente le norme correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli del Capo III stesso hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi, fermi restando gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

AVVERTENZA - Per la presentazione della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta preindirizzata avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

1) SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il Modello deve essere utilizzato dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e cioè dalle quattro categorie di soggetti elencate nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598:

— società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione);
— enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
— enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
— società ed enti non residenti in Italia (società di ogni tipo ed enti commerciali che non hanno nel territorio dello Stato nè la sede legale o amministrativa, nè l'oggetto principale dell'attività).

Per quanto riguarda i Quadri staccati da compilare e i documenti da produrre a corredo della dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate. Ciò perchè la composizione del reddito complessivo imponibile non è stabilita dalla legge in modo uniforme per tutte le categorie e, di conseguenza, anche gli obblighi e gli adempimenti relativi alla dichiarazione e alla documentazione sono diversi per ciascuna di esse.

Comune a tutti i soggetti è soltanto l'obbligo, qualora possiedano redditi di immobili siti nel territorio dello Stato (esclusi i fabbricati strumentali per l'esercizio di imprese), di compilare i Quadri staccati **760/E**, per i terreni e **760/F** per i fabbricati.

A) SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali, quali che siano l'oggetto statutario e l'attività svolta, sono obbligate a presentare la dichiarazione anche se non abbiano conseguito alcun reddito o abbiano chiuso l'esercizio in perdita. La base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche («reddito complessivo») è formata da tutti i redditi, di qualsiasi natura, ovunque prodotti, compresi quelli genericamente contemplati dall'art. 80 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Il reddito complessivo imponibile, secondo l'art. 5 del decreto n. 598, deve essere determinato con i criteri stabiliti per la determinazione del reddito d'impresa nel titolo V del decreto n. 597 e con quelli particolari alle società di capitali stabiliti dal decreto n. 598; vale a dire prendendo per base l'utile netto (o la perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite redatto a norma del codice civile e apportandovi le variazioni in più o in meno derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri fiscali.

Pertanto le società in questione devono allegare alla dichiarazione il bilancio approvato dall'assemblea, con il conto dei profitti e delle perdite e con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, e devono compilare il **quadro 760/A** in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione analitica delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito che costituisce la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, o quello della perdita che potrà essere riportata negli esercizi successivi. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i costi, ricavi, rimanenze e altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile a norma del decreto n. 598 e del titolo V del decreto n. 597, deve essere inoltre allegato un apposito prospetto recante tutti gli elementi necessari, *beninteso sulla base e in concordanza con il conto approvato dall'assemblea*. Il bilancio, redatto dagli amministratori e se necessario corredato con il prospetto di cui sopra, deve essere presentato anche se non sia ancora intervenuta l'approvazione dell'assemblea (vedi art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Agli effetti dell'imposta locale il reddito complessivo imponibile deve poi essere depurato — seguendo le indicazioni contenute nello stesso **quadro 760/A** — dei componenti estranei a tale tributo (che sono quelli relativi ai redditi o perdite prodotti all'estero o derivanti da partecipazioni in altre società o enti), dei redditi fondiari tassabili separatamente e dei redditi che fruiscono di esenzione totale ai soli fini dell'imposta locale.

Poichè il bilancio sociale riflette il risultato di tutte le attività svolte, non deve essere compilato alcun altro quadro, fatta eccezione per i **quadri 760/E e 760/F** relativi ai redditi dei terreni e ai redditi dei fabbricati non costituenti beni strumentali.

B) ENTI EQUIPARATI ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per enti pubblici e privati, come risulta dall'art. 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto n. 598, si intendono non soltanto gli «enti» in senso stretto, istituiti per legge o riconosciuti a norma di legge e quindi dotati di personalità giuridica (tra cui le associazioni riconosciute e le fondazioni), bensì anche tutte le organizzazioni sfornite di personalità giuridica ma tuttavia unitarie e autonome (cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi), comunque denominate: consorzi, associazioni non riconosciute, comitati, circoli, congregazioni, accademie, casse mutue e via dicendo. Tutti questi «enti» sono soggetti, almeno potenzialmente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche quale che sia il loro oggetto; ma la diversità dell'oggetto assume fondamentale rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile. Gli *enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali*, e quindi sono assoggettati all'imposta per tutti i loro redditi; per gli *enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*, invece, la base imponibile (reddito complessivo) è costituita soltanto dai redditi di capitale, dai redditi immobiliari e dai redditi commerciali o speculativi, e non anche dai redditi che non rientrano in tali categorie, di guisa che ne restano esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi ai loro compiti istituzionali non commerciali (p. es.: politici, sindacali, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi, ecc.).

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51 del decreto n. 597) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 2, ultimo comma, del decreto n. 598).

In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce «oggetto principale» ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Con gli stessi criteri dovrà essere stabilito, in mancanza di un atto costitutivo, se l'attività effettivamente svolta denoti il carattere principale, nel detto senso, dell'attività commerciale. Ben s'intende che l'Amministrazione finanziaria avrà sempre la possibilità di accertare, specie in presenza di atti costitutivi formati o modificati dopo il 1° gennaio 1974, se l'attività effettivamente svolta ne rispecchi le previsioni.

Per gli enti equiparati alle società di capitali valgono in tutto e per tutto, per quanto concerne l'obbligo di presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, i quadri da compilare e gli atti da allegare, le avvertenze fatte nei riguardi delle dette società. Va solo tenuto presente che alla dichiarazione dev'essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, farne menzione nella distinta degli allegati.

C) ENTI NON COMMERCIALI

Per gli enti che non svolgono attività commerciali in via principale, nel senso chiarito sopra, il reddito complessivo imponibile è costituito soltanto da determinate categorie di redditi: redditi fondiari o di natura fondiaria, redditi di capitale, redditi derivanti dall'eventuale esercizio anche occasionale di attività commerciali. Si deve in ogni caso tener conto, come previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto n. 598, delle plusvalenze patrimoniali realizzate mediante operazioni speculative e delle plusvalenze o minusvalenze (perdite) derivanti dalla cessione di beni relativi alle attività commerciali esercitate; ed inoltre, in base al principio generale stabilito dall'art. 5 del decreto n. 597, della quota dei redditi (o delle perdite) delle società di persone di cui l'ente sia eventualmente socio.

Ai sensi del citato art. 21, la deduzione in via analitica delle spese e dei costi relativi all'attività commerciale esercitata è ammessa soltanto quando questa sia stata gestita con contabilità separata; in caso contrario è ammessa soltanto la deduzione di una quota dell'ammontare complessivo dei costi e degli oneri (compresi gli interessi passivi) proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare l'imponibile e l'ammontare di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli inerenti all'attività non commerciale istituzionale), a condizione che sia stata tenuta una regolare contabilità aderente alla normativa fiscale per tutte le attività svolte.

Va tenuto presente che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e dell'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888, così come modificato dalla L. n. 53 del 1983 il regime fiscale si diversifica a seconda che l'ammontare dei ricavi commerciali sia o non superiore a 780 milioni di lire o a 18 milioni di lire.

Nella prima ipotesi deve essere tenuta la normale contabilità d'impresa e deve essere redatto e presentato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite; nelle altre ipotesi sono sufficienti le forme di contabilità semplificata proprie delle imprese minori e non è richiesta la presentazione del bilancio e, nel caso in cui l'ammontare dei ricavi sia non superiore a 18 milioni di lire, il reddito si determina forfettariamente ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. n. 888 del 1977 così come modificato dalla L. n. 53 del 1983.

In conseguenza di quanto sopra gli obblighi e gli adempimenti concernenti la dichiarazione si configurano in modo diverso secondo la diversa situazione di fatto. E precisamente:

A) *gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale*, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al **Mod. 760**, il **quadro 760/B**, nel quale sono riassunti e sommati i redditi imponibili delle varie categorie in modo da determinare il reddito complessivo imponibile ai fini della imposta sul reddito delle persone giuridiche (Sez. 1) e della imposta locale sui redditi (Sez. 2).

Qualora l'attività commerciale sia stata esercitata con contabilità separata (ordinaria o semplificata) dovrà inoltre essere compilato il **quadro 760/C** ovvero il **quadro 760/D** secondo che l'ammontare dei ricavi sia stato superiore o non superiore a 780 milioni di lire, e nel primo caso dovrà essere allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite. Qualora l'ammontare dei ricavi non sia stato superiore ai 18 milioni di lire il **quadro 760/D** dovrà essere compilato con le opportune modificazioni indicate nelle note al modello medesimo. Se invece non

è stata tenuta una contabilità separata, i ricavi dell'attività commerciale dovranno essere dichiarati nel **quadro 760/L**, in tale ipotesi viene ammessa in deduzione (oltre alle eventuali minusvalenze patrimoniali da indicare pure nel **quadro 760/L**) soltanto la quota proporzionale di cui sopra. Tale quota (da indicare nel **quadro 760/B** - Sez. 1, n. 10) deve essere determinata in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi che concorrono a formare l'imponibile e l'ammontare di tutti i ricavi e proventi dell'ente dichiarante; è perciò necessario, per fruire della deduzione, che alla dichiarazione venga allegato il bilancio o rendiconto generale dell'ente dichiarante, dal quale risultino distintamente l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi conseguiti (compresi quelli derivanti dalle attività non commerciali istituzionali) e l'ammontare dei proventi e ricavi che concorrono a formare l'imponibile.

Gli enti in questione dovranno altresì compilare, oltre ai **quadri 760/E e 760/F** relativi ai redditi fondiari, i quadri relativi agli altri redditi imponibili eventualmente posseduti, a meno che siano già compresi nella determinazione del reddito d'impresa di cui al **quadro 760/C o 760/D**.

B) *gli enti che non hanno esercitato affatto o hanno esercitato solo occasionalmente attività commerciali* non sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora non abbiano conseguito alcun reddito ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali

In ogni altro caso devono presentare la dichiarazione compilando il **quadro 760/B** e indicando nei **quadri 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L** i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non potranno fruire di alcuna deduzione, in aggiunta a quelle specificate nei singoli quadri, qualora non presentino in allegato alla dichiarazione il bilancio o rendiconto generale; se invece lo presentino, potranno fruire relativamente alle attività commerciali e alle condizioni e nei limiti sopra specificati, della deduzione della suddetta quota proporzionale, indicandola nel **quadro 760/B** (Sez. 1, n. 10).

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, farne menzione nella distinta degli allegati.

D) SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti, commerciali e non commerciali, che non hanno in Italia né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività (cioè che non operano prevalentemente in Italia), sono assoggettati alle imposte italiane qualora svolgano nel territorio italiano attività produttive di reddito o posseggano redditi ivi prodotti. Sono comprese tra le società, a questi effetti, non soltanto le società estere per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, ma anche quelle di tipo personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di armamento; società tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica; società di fatto) e le società di tipo diverso da quelli regolati dalla legge italiana (v. art. 2507 codice civile).

Anche per le società ed enti non residenti la base imponibile — salva sempre l'applicazione separata dell'imposta locale sui redditi fondiari — è costituita dal reddito complessivo e cioè dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, ma tenendo conto soltanto dei redditi prodotti in Italia e quindi, per i redditi d'impresa, soltanto di quelli prodotti mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (ivi compresi in ogni caso i dividendi nonché le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi all'attività commerciale esercitata nello Stato).

Per la concreta determinazione del reddito complessivo si deve però distinguere fra due gruppi di soggetti:

— le società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le società tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e gli enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
— gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, società e associazioni fra professionisti e artisti senza personalità giuridica).

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali nazionali; il reddito complessivo deve perciò essere determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, e quindi sulla base di un unico bilancio relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili. Per il secondo gruppo di soggetti, invece, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali nazionali; di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa e plusvalenze assimilate, redditi di capitale ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile.

In base a queste premesse, e in analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le società o associazioni tra artisti e professionisti, le «basi fisse» come ad esempio studi, laboratori e simili).

A) *Le società o enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel **Mod. 760** le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Alla dichiarazione deve essere allegato il bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia: in ogni caso se si tratta di società e di enti equiparati; soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attività commerciali è superiore a 780 milioni di lire se si tratta di enti non commerciali. Deve inoltre essere allegata (se non allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, possibilmente accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. Il bilancio (o rendiconto) generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta dell'ufficio delle imposte. Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 597. Oltre al **Mod. 760** e ai quadri staccati **760/E** e **760/F**, devono essere compilati:

a) il **quadro 760/A**, se si tratta di società (escluse quelle semplici) o di enti commerciali;

b) il **quadro 760/B** e il **quadro 760/C**, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali con ricavi superiori a 780 milioni (il **quadro 760/C** dev'essere compilato con riferimento al conto dei profitti e delle perdite relativo alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);

c) il **quadro 760/B** e il **quadro 760/D**, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali con ricavi non superiori a 780 milioni o il cui reddito sia determinato forfettariamente (ricavi derivanti da attività commerciali non superiori a 18 milioni);

d) il **quadro 760/B** e il **quadro 760/I**, se si tratta di società o associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attività in Italia mediante base fissa.

I soggetti di cui alle lettere b), c) e d) dovranno inoltre compilare, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa ma non compresi nei **quadri 760/C, 760/D o 760/I**, e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa, i rispettivi **quadri 760/G, 760/H e 760/L**.

B) *Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo. Quando, invece, sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al **Mod. 760** (nel quale devono essere indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il **quadro 760/B** (anche se si tratta di società) e i **quadri da 760/E a 760/H** e il **quadro 760/L** relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi quelli derivanti da prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato.

Alla dichiarazione deve essere allegata (se non allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, possibilmente accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta dell'ufficio delle imposte.

3) SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Questa sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli quadri staccati compilati.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 500.000 lire.

Si richiama l'attenzione sulle gravi sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516 a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte dirette ovvero indicano nelle scritture contabili l'ammontare dei corrispettivi in misura inferiore a quella reale ma superiore ai limiti dalla legge stessa fissati.

4) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Le società di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o il rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del decreto n. 600, ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel *Mod. 760* quali quadri sono stati compilati e di elencare nell'apposita distinta tutti i documenti prodotti a corredo della dichiarazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'obbligo di allegare, *in originale*, i certificati e le attestazioni comprovanti le ritenute d'acconto subite sui singoli redditi e le imposte pagate all'estero: in mancanza, i relativi importi non saranno scomputati dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Ai fini dello scomputo delle ritenute d'acconto sui dividendi percepiti, da indicare nell'apposita distinta dei

Mod. 760, devono essere allegate, le copie dei modelli RAD (o i certificati delle società eroganti). Devono altresì essere allegate le distinte delle azioni acquistate o vendute e di quelle date o prese a riporto nel corso del periodo d'imposta con l'indicazione delle specie e quantità, della data delle operazioni e dei costi e ricavi.

Per lo scomputo delle ritenute di acconto relative agli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta, ancorché non riscossi, delle obbligazioni e titoli similari e dei depositi e conti correnti bancari e postali non occorre allegare i certificati dei sostituti d'imposta, ma soltanto compilare le distinte comprese nel Mod. 760.

La dichiarazione deve essere *presentata* all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere *spedita per raccomandata* (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

Si ricorda che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

PARTE SECONDA AVVERTENZE PARTICOLARI

5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende due riquadri (destinati il primo ai dati relativi alla società o ente ed il secondo ai dati relativi al rappresentante) ed una parte, destinata alla persona che sottoscrive la dichiarazione.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ENTE:

Numero di codice fiscale; tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio. È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici distrettuali delle imposte, in caso contrario.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo: per le società semplici, irregolari o di fatto, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, prima il cognome e poi il nome.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale: in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C (pag. 5 delle «istruzioni») e deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

Con ordinanze emesse dal Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato disposto che i soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei comuni, colpiti dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, delle province di Sondrio, Bergamo e Bolzano, nonché quelli che, pur avendo la residenza o la sede altrove, svolgono attività imprenditoriale o di lavoro autonomo esclusivamente nei comuni stessi, fruiscono della proroga di 6 mesi per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 1987 e di quelle relative ad esercizi chiusi prima della predetta data, ma i cui termini scadono successivamente alla stessa (con conseguente differimento del pagamento dell'imposta a saldo).

Si fa tuttavia presente che per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei comuni della provincia di Bolzano, la predetta proroga è stata limitata, ai sensi dell'ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987, a quelli che abbiano effettivamente subito rilevanti danni. Pertanto, coloro che non fruiscono più delle proroghe a suo tempo accordate, devono effettuare, entro il 29 febbraio 1988, i versamenti e gli adempimenti già differiti, senza la corresponsione di interessi o altri oneri e senza incorrere in sanzioni di alcun genere.

Per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei comuni della provincia di Sondrio, ferma restando la proroga suindicata, la riscossione delle imposte dovute a titolo di IRPEG ed ILOR, per il periodo di imposta in corso alla data del 18 luglio 1987, verrà effettuata secondo le disposizioni recate dall'ordinanza n. 1316 del 28 dicembre 1987.

Per la fruizione dei benefici sopraindicati i soggetti interessati devono allegare la documentazione prevista nell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 e nell'articolo unico, comma 2, dell'ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987. Gli stessi devono, altresì apporre nella casella posta nel frontespizio la lettera A, se interessati dagli eventi verificatisi nella provincia di Sondrio; B, se interessati dagli eventi verificatisi nella provincia di Bergamo e Bolzano; C, se trattasi di soggetti della provincia di Bolzano che devono regolarizzare entro il 29 febbraio 1988 i versamenti e gli adempimenti, già differiti.

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE:

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al *rappresentante* della Società devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con quattro codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se *curatore fallimentare*, il codice (3) se *liquidatore* ed infine il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero.*

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, nella quale occorre indicare, quando il dichiarante è un rappresentante negoziale, le esatte generalità (cognome e nome, numero di codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio) e, per tutti, la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto etc.) nonché i modelli compilati. Segue l'indicazione della data della dichiarazione e la sottoscrizione.

TABELLA A: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

TABELLA C):

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1987

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0846 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietre
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, coralci e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologerie
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticcerie e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensilerie e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglierie (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli).
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

6. QUADRO 760 A - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

Questo quadro deve essere compilato, oltre che dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti in Italia, dalle società di ogni tipo non residenti in Italia (tranne le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale e le società tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e dagli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Per la compilazione del quadro e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi dei terreni e quelli dei fabbricati non costituenti beni strumentali (cioè destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali) sono assunti come componenti del reddito complessivo in base alle risultanze catastali — salvi il disposto dell'art. 2 della legge n. 131 del 1980 per i fabbricati e le norme della legge 5 aprile 1985, n. 126, per quanto concerne i terreni adibiti alla coltivazione dei funghi — anziché in base ai costi e ai ricavi contabilizzati. Di conseguenza il risultato del conto economico devé essere rettificato eliminando ai **righi A 7 e A 35** i costi e i proventi relativi ai detti immobili e aggiungendo al **rigo A 8** i redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Per la determinazione del reddito effettivo dei fabbricati si tiene conto delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per le società che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 28 del decreto n. 597, la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo A 8** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo A 7** sarà limitata alla parte dei costi imputabile all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo A 35** sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici venduti o impiegati nell'attività commerciale. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo quadro sia nel caso di determinazione forfettaria dello stesso reddito con i criteri previsti dal D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132, sia quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. Nel primo caso, devono essere inseriti: *a)* tra le variazioni in aumento, al **rigo A 8**, il reddito agrario, al **rigo A 7**, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e, al **rigo A 32**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 72-*ter* del D.P.R. n. 597 (desunto dal **quadro 760/E-1**); *b)* tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A 35**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito), devono essere inseriti: *a)* tra le variazioni in aumento, al **rigo A 8**, il reddito agrario e, al **rigo A 7**, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; *b)* tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A 35**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

Per la parte del reddito di allevamento eccedente il reddito agrario, è fatta salva la facoltà di optare per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi, in conformità delle disposizioni relative al reddito dell'impresa. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, che a norma dell'art. 4, comma quinto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica separatamente sui redditi fondiari, il reddito complessivo soggetto all'imposta stessa deve essere diminuito dell'ammontare dei redditi dei terreni e di quello dei fabbricati non strumentali, i quali devono perciò essere indicati nei **quadri 760/E e 760/F**, specificando nell'annotazione dei quadri stessi che sono inclusi nel reddito dell'impresa.

Nel caso di partecipazione della società (o ente) a società di tipo personale aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato, si deve tenere conto dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento al **rigo A 8**) anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al **rigo A 35**); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione. La società dichiarante deve allegare il prospetto che la società cui si riferisce la partecipazione è tenuta a rilasciare. Tale prospetto deve contenere: la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società partecipata, il reddito (o la perdita) totale dichiarato dalla stessa agli effetti dell'IRPEG, la quota in percentuale di partecipazione agli utili spettante alla società dichiarante, nonché le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero, di crediti di imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa e di ILOR imputabili alla società dichiarante.

Al **rigo A 10** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti), qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nell'art. 55, nel quinto comma dell'art. 68 e alla fine del quarto comma dell'art. 69 del citato decreto, anche i maggiori corrispettivi di cui al quarto comma dell'art. 63 e le «eccedenze» o «differenze» di cui al secondo comma dell'art. 66, al primo comma dell'art. 67 e al quarto comma dell'art. 70 nonché quelle dell'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Per le società di capitali e gli enti equiparati concorrono a formare il reddito complessivo imponibile, oltre alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi o distribuiti ai soci, di cui al **rigo A 10**, anche le plusvalenze non realizzate che siano state iscritte in bilancio ad esclusione di quelle derivanti dalla rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e alla legge 19 marzo 1983, n. 72. Pertanto l'ammontare di tali plusvalenze, qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite, deve essere indicato, tra le variazioni in aumento, al **rigo A 11**.

Al **rigo A 12** deve essere portato in aumento l'ammontare delle perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del decreto n. 597 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi stabiliti. Per quanto concerne in particolare le perdite sui crediti occorre tener presente che per effetto dell'art. 66 del decreto n. 597, deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi» costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel successivo **rigo A 25**. È invece deducibile l'accantonamento previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge 4 novembre 1981, n. 626 operato per il consolidamento dei crediti di cui alla stessa legge.

Ai **righi A 13 e A 20** deve essere indicata, come variazione in aumento la parte dell'ammontare contabilizzato degli *interessi passivi* (e rispettivamente degli oneri non suscettibili di imputazione specifica) che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli artt. 58, 74 secondo comma e 71 ultimo comma del decreto n. 597, come pure la parte degli interessi passivi che ai fini fiscali, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non costituiscono spese di esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati.

Si ricorda che a seguito della innovazione introdotta con il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche, di altre obbligazioni e di cedole staccate delle obbligazioni stesse - acquisite le une e le altre a partire dal 28 novembre 1984 - esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di specifiche norme agevolative gli interessi passivi sono ammessi in deduzione soltanto per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui si è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi della società partecipata e nel limite di cui al primo comma dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica anche ai costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche, delle altre obbligazioni e delle cedole staccate delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonchè dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1985.

Le erogazioni liberali di cui al primo comma dell'art. 60 del decreto n. 597 sono quelle fatte per le finalità ivi indicate a favore di tutto il personale o di tutti i dipendenti compresi in alcune categorie del personale e non quelle a favore di singoli dipendenti: la parte indeducibile da indicare al **rigo A 15** è quella che eccede il 5 per mille dell'ammontare delle retribuzioni (senza tenere conto dei contributi a carico del datore di lavoro ma tenendo conto dell'accantonamento di quiescenza e previdenza di competenza dell'esercizio). Delle erogazioni liberali a favore di altri soggetti sono ammesse in deduzione soltanto quelle fatte a favore degli enti indicati nel secondo comma dello stesso art. 60 fino alla concorrenza del 2% del reddito dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste, nonché quelle fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 marzo 1987, n. 113, fino al limite del 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione. Il relativo ammontare deducibile deve essere indicato dopo il **rigo A 46** (la deduzione non spetta se a tale rigo risulta indicata una perdita). Sono altresì deducibili le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 6, comma secondo, nn. 2 e 3, del D.P.R. n. 598 del 1973 e successive modificazioni. Con riguardo al n. 3 del comma secondo del citato art. 6, aggiunto dall'art. 12, comma terzo, della legge 30 aprile 1985, n. 163, si precisa che le erogazioni liberali in denaro ivi previste sono ammesse in deduzione, ricorrendone le condizioni, entro il limite del 2% del reddito complessivo dichiarato di cui al **rigo A46**. Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma delle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è deducibile l'ILOR effettivamente dovuta sul reddito dichiarato. L'eventuale accantonamento dovrà essere evidenziato al **rigo A 18** fra le variazioni in aumento quando sia stato imputato al conto economico (condizione cui è subordinata la deducibilità in parola); analogamente dovrà essere ripreso (sempre al **rigo A 18**) l'eventuale acconto imputato al conto economico.

Ai **righi A 21, A 22 o A 23** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 62, 63 e 64 del decreto n. 597, qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Si fa presente che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1 dell'art. 53, del D.P.R. n. 597 del 1973, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito — indipendentemente dal metodo di valutazione adottato — per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'art. 62 del citato decreto n. 597, come modificato dal comma 9 dell'art. 3 sopracitato. Si precisa che i soggetti esercenti attività di commercio al minuto che effettuano la valutazione delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi cinque commi dell'art. 62 a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, ai sensi del comma 7 del citato art. 3. Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione e per la compilazione dei relativi prospetti da allegare alla dichiarazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 63 del decreto n. 597, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1982, n. 287.

Ai **righi A 32 e A 33** indicare l'ammontare delle eventuali variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni dei decreti n. 597 e n. 598 o conseguenti all'applicazione di leggi speciali (per es. legge 2 dicembre 1975, n. 576 e della legge 19 marzo 1983, n. 72). Nell'ipotesi di cui all'art. 75 terzo comma, del decreto n. 597, deve essere indicata come variazione in aumento, la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e servizi prestati e il ricavo contabilizzato ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e servizi ricevuti.

In merito al **rigo A 40** si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 come modificata dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649 compete un credito di imposta pari ai 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, se la relativa delibera di distribuzione fu adottata dopo la chiusura del periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 1983 ovvero pari al 42,85% se la delibera di distribuzione fu adottata entro la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983. Tale credito non spetta, invece, sui

dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero sui dividendi attribuiti alle azioni di risparmio). Sono altresì esclusi i soci non residenti di società residenti (a meno che i soci stessi non siano società o enti esteri con stabile organizzazione in Italia) ed i soci residenti di società non residenti. Il credito d'imposta va aggiunto all'imponibile e sottratto dall'imposta nel quadro di calcolo (**quadro 760/M**).
Il credito d'imposta va indicato al **n. 21 colonna 1 del quadro 760/M** per sommarlo al reddito complessivo imponibile; di pari ammontare dovrà essere detratto al **n. 39 colonna 1** dello stesso quadro nella determinazione dell'imposta dovuta o dell'eventuale rimborso d'imposta.
L'ammontare rimborsabile del credito d'imposta sui dividendi deve essere detratto dal **rigo A 40** dato che il credito stesso viene tassato mediante la sua aggiunta al reddito imponibile nel **rigo 21 colonna 1 del quadro 760/M**.

Al rigo **A 41** indicare l'ammontare di reddito esente ai fini dell'IRPEG. In tale rigo vanno altresì indicati, con riguardo alle aziende ed istituti di credito, gli interessi attivi derivanti dai mutui fatti agli enti indicati nell'art. 21, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fruenti dell'esenzione ai fini IRPEG per metà del loro ammontare.

Ai **righi A 42 e A 43** indicare l'ammontare delle eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute, in soccorso delle popolazioni, ammesse in deduzione dalle vigenti leggi e semprechè esse abbiano interessato il conto P. e P. Ai sensi dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, gli utili distribuiti dalle società collegate non residenti sono tassabili per il 40% del loro ammontare. In pari misura deve essere ridotta l'imposta pagata all'estero ai fini del computo del credito di imposta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, entrata in vigore il 29 dicembre 1978 e della legge 4 novembre 1981, n. 626, entrata in vigore l'8 novembre 1981, soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili ivi previste e i terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle stesse società possono beneficiare delle agevolazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 787.

Al **rigo A 59** va indicato anche il rimanente 40% degli utili distribuiti da collegate estere percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Al **rigo A 62** vanno ricompresi, se ed in quanto non contribuirono a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR, anche i rimborsi, le restituzioni e gli sgravi di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Al rigo **A 65** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini dell'ILOR.

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato nello spazio riservato alle «Annotazioni», l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa.
Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere portato tra le variazioni in aumento nel quadro della dichiarazione. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

7 QUADRO 760/C - REDDITI D'IMPRESA

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata.
In mancanza di contabilità separata, i ricavi delle attività commerciali esercitate devono essere dichiarati nel **quadro 760/L**.
Per la compilazione del quadro e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi dei terreni quelli dei fabbricati non costituenti beni strumentali (cioè destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali) sono assunti come componenti del reddito complessivo in base alle risultanze catastali — salvi il disposto dell'art. 2 della legge n. 131 del 1980 per i fabbricati e le norme della legge 5 aprile 1985, n. 126, per quanto concerne i terreni adibiti alla coltivazione dei funghi — anziché in base ai costi e ai ricavi contabilizzati. Di conseguenza il risultato del conto economico deve essere rettificato eliminando ai **righi C 8 e C 37** i costi e i proventi relativi ai detti immobili e aggiungendo al **rigo C 7** i redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Per la determinazione del reddito effettivo dei fabbricati si tiene conto delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per gli enti che svolgono sui terreni attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 28 del decreto n. 597, la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo C 7** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo C 8** sarà limitata alla parte dei costi imputabile all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo C 37** sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici venduti o impiegati nell'attività commerciale.
Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo quadro sia nel caso di determinazione forfettaria dello stesso reddito con i criteri previsti dal D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132, sia quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base a costi e ricavi effettivi. Nel primo caso, devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento, al **rigo C 7**, il reddito agrario, al **rigo C 8**, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e, al **rigo C 32**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 72-*ter* del D.P.R. n. 597 (desunto dal **quadro 760/E-1**);
b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo C 37**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito), devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento, al **rigo C 7**, il reddito agrario e, al **rigo C 8**, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario;
b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo C 37**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

Per la parte del reddito di allevamento eccedente il reddito agrario, è fatta salva la facoltà di optare per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi, in conformità delle disposizioni relative al reddito d'impresa.
Ai fini dell'imposta locale sui redditi, che a norma dell'art. 4, comma quinto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica separatamente sui redditi fondiari, il reddito complessivo soggetto all'imposta stessa deve essere diminuito dell'ammontare dei redditi dei terreni e di quello dei fabbricati non strumentali relativi all'impresa, i quali devono perciò essere indicati nei **modelli 760/E e 760/F**, specificando nell'annotazione dei quadri stessi che sono inclusi nel reddito d'impresa.

Nel caso di partecipazione a società di tipo personale aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato, si deve tenere conto dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicato tra le variazioni in aumento al **rigo C 9**) anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni di diminuzione al **rigo C 38**); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione. Il dichiarante deve allegare il prospetto che la società cui si riferisce la partecipazione è tenuta a rilasciare. Tale prospetto deve contenere: la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società partecipata, il reddito (o la perdita) totale dichiarato dalla stessa agli effetti dell'IRPEG, la quota in percentuale di partecipazione agli utili spettante alla società dichiarante, nonché le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero, di crediti di imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa e di ILOR imputabili al dichiarante. Non si deve tenere conto delle partecipazioni assunte dall'ente a titolo personale (e cioè non relative all'attività commerciale esercitata), le quali vanno invece indicate nel **quadro 760/H**.

Al **rigo C 11** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti), qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nell'art. 55, nel quinto comma dell'art. 68 e alla fine del quarto comma dell'art. 69 del citato decreto, anche i maggiori corrispettivi di cui al quarto comma dell'art. 63 e le «eccedenze» o «differenze» di cui al secondo comma dell'art. 67 e al quarto comma dell'art. 70 nonché quelle dell'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Al **rigo C 12** deve essere portato in aumento l'ammontare delle perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del decreto n. 597 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi stabiliti. Per quanto concerne in particolare le perdite sui crediti occorre tener presente che per effetto dell'art. 66 del decreto n. 597 deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi» costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata al **rigo C 26**.

Le erogazioni liberali di cui al primo comma dell'art. 60 sono quelle fatte per le finalità ivi indicate a favore di tutto il personale o di tutti i dipendenti compresi in alcune categorie del personale e non quelle a favore di singoli dipendenti: la parte indeducibile da indicare al **rigo C 15** è quella che eccede il 5 per mille dell'ammontare delle retribuzioni (senza tenere conto dei contributi a carico del datore di lavoro e tenendo conto dell'accantonamento di quiescenza e previdenza di competenza dell'esercizio). Delle erogazioni liberali a favore di altri soggetti sono ammesse in deduzione soltanto quelle fatte a favore degli enti indicati nel secondo comma dello stesso art. 60, fino alla concorrenza del 2% del reddito dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste, nonché quelle fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1987, n. 113, fino al limite del 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione. Il relativo ammontare deducibile deve essere indicato dopo il **rigo C 49** (la deduzione non spetta se a tale rigo risulta indicata una perdita). Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma delle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è deducibile l'ILOR effettivamente dovuta sul reddito dichiarato. Pertanto l'accantonamento dell'ILOR dovuta per l'esercizio dovrà essere evidenziato al **rigo C 18** fra le variazioni in aumento quando sia stato imputato al conto economico (condizione alla quale è subordinata la deduzione in parola); analogamente dovrà essere ripreso l'acconto se imputato al conto economico.

Ai **righi C 21, C 22 e C 23** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 62, 63 e 64 del decreto n. 597, qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Si fa presente che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1 dell'art. 53, del D.P.R. n. 597 del 1973, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito — indipendentemente dal metodo di valutazione adottato — per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'art. 62 del citato decreto n. 597, come modificato dal comma 9 del suindicato decreto-legge n. 853. Si precisa che i soggetti esercenti attività di commercio al minuto che effettuano la valutazione delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi cinque commi dell'art. 62 a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto

metodo, ai sensi del comma 7 del citato art. 3. Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione e per la compilazione dei relativi prospetti da allegare alla dichiarazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 63 del decreto n. 597, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 38 del 22 settembre 1982 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1982, n. 287.

Da rigo C 32 a rigo C 35 e da rigo C 43 a rigo C 46 indicare l'ammontare delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra il metodo adottato nella redazione del conto economico e le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Se l'ente dichiarante era soggetto all'imposta sulle società, tra le variazioni in aumento deve essere indicato il 50% delle imposte arretrate di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598. Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute, in soccorso delle popolazioni, ammesse in deduzioni dalle vigenti leggi e sempreché esse abbiano interessato il conto P. e P.

Si ricorda che per gli enti non commerciali la ritenuta alla fonte è applicata a titolo d'imposta anche sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (vedi quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60), nonché sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 novembre 1986, n. 759..

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato nello spazio riservato alle "Annotazioni", l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere portato tra le variazioni in aumento nel quadro della dichiarazione. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Per i soggetti per i quali nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche, di altre obbligazioni e di cedole staccate dalle obbligazioni stesse esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 e di specifiche norme agevolative, si rinvia, per la determinazione degli interessi passivi deducibili nei limiti di cui al decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, a quanto precisato nelle istruzioni al quadro 760/A.

48 - QUADRO 760/D - REDDITI D'IMPRESA MINORE

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata nei seguenti casi:

a) qualora nell'esercizio di tali attività abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi per ammontare non superiore a 780 milioni di lire e non abbiano optato per il regime ordinario;
b) qualora, pur avendo superato detto limite fruiscono del regime triennale di contabilità semplificata;
c) qualora, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi, abbiano iniziato l'attività commerciale nel 1987.

In mancanza di contabilità separata, i ricavi delle attività commerciali esercitate devono essere dichiarati nel quadro 760/L.
Per la compilazione del quadro e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

I redditi (dominicali e agrari) dei terreni, e dei fabbricati non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, i redditi di capitale, i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e gli altri redditi non compresi in questo quadro devono essere dichiarati negli appositi quadri 760/E, F, G, H e L. Ciò perché tali redditi, pur se di pertinenza dell'impresa, non sono considerati componenti positivi del reddito di impresa minore (vedi art. 72 del decreto n. 597) e concorrono invece separatamente alla formazione del reddito complessivo anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I corrispettivi derivanti dalla cessione di titoli devono essere indicati fra i ricavi se l'impresa ha per oggetto specifico — ancorché non esclusivo — la compravendita, il possesso e la gestione di titoli o l'assunzione di partecipazioni. In caso contrario le plusvalenze realizzate su titoli di pertinenza dell'impresa devono essere indicate al rigo D 10.

Non danno in nessun caso luogo a sopravvenienze attive le erogazioni liberali ricevute per il soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati esenti a norma delle vigenti leggi. Al rigo D 11 vanno indicati i rimborsi, le restituzioni e gli sgravi di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Il costo da indicare al rigo D 13 deve essere calcolato aggiungendo all'ammontare degli acquisti fatti durante il periodo d'imposta il valore delle giacenze iniziali indicato nel registro di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e detraendo quello delle rimanenze finali risultanti dal registro stesso.

L'ammontare della spesa per il personale dipendente da indicare al rigo D 16 deve essere determinato computando oltre alle retribuzioni vere e proprie (al lordo dei contributi a carico dei dipendenti) e alle eventuali quote arretrate, le indennità di trasferta e qualsiasi altro compenso dovuto in relazione al rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle indennità pagate per conto di enti previdenziali, i contributi previdenziali e assistenziali nonché le indennità di fine rapporto, gli acconti sulle stesse dopo la cessazione del rapporto di lavoro o le anticipazioni sulle indennità stesse in costanza del rapporto di lavoro corrisposti nell'anno. Le quote eventualmente accantonate a fronte di tali indennità possono ugualmente essere computate, ma a condizione che venga allegato il relativo prospetto analitico di calcolo; in tal caso negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti.

Al rigo D 19 deve essere indicata la parte degli interessi passivi che non eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli articoli 58 e 71 ultimo comma del decreto n. 597. Non rientrano fra gli interessi passivi da indicare quelli che, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non costituiscono spese di esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati. La quota deducibile delle spese generali va compresa fra gli «altri costi e spese documentati» di cui al successivo rigo D 24. Per i soggetti per i quali nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche di altre obbligazioni e di cedole staccate dalle obbligazioni stesse esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 e di specifiche norme agevolative, si rinvia, per la determinazione degli interessi passivi deducibili nei limiti di cui al decreto legge 28 novembre 1984, n. 791, a quanto precisato nelle istruzioni al quadro 760/A.

Al rigo D 24 vanno comprese anche le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati ammesse in deduzione dalle vigenti leggi.

Ai sensi della legge n. 53 del 28 febbraio 1983, non deve più essere indicato l'ammontare dei costi ed oneri non documentati previsti dall'art. 72 punto 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, salvo quelli riguardanti le imprese indicate nel 1° comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979 (somministrazione pasti e bevande, prestazione alberghiera) e gli intermediari e rappresentanti di commercio per i quali le deduzioni forfettarie sono ammesse nelle seguenti misure:
— 3% dei ricavi fino a 12 milioni di lire;
— 1% dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni;
— 0,50% dei ricavi oltre i 150 milioni e fino a 180 milioni.

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della L. n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato, nello spazio riservato alle "Annotazioni" l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600, del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Detta annotazione va eseguita indicando, nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse o dei corrispettivi) ovvero, per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale tributo, nell'apposito registro in corso di utilizzazione al momento della annotazione stessa, l'ammontare complessivo dei corrispettivi non registrati. In sede di dichiarazione, inoltre, il predetto ammontare dei corrispettivi dovrà essere inserito tra i rispettivi componenti positivi congiuntamente a quelli regolarmente registrati; nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere indicato specificamente l'importo dei ricavi, delle plusvalenze o sopravvenienze che si intende regolarizzare agli effetti di cui sopra.

Nel caso in cui l'ammontare dei ricavi delle attività sottoindicate sia non superiore a 18 milioni di lire, il reddito si determina forfettariamente ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. Pertanto, i soggetti di cui al citato articolo che abbiano conseguito nel periodo d'imposta ricavi per un ammontare non superiore ai 18 milioni di lire, potranno indicare ai righi D 7, D 8, D 9 l'ammontare dei ricavi ed al totale *B*), in luogo delle singole componenti negative, l'importo derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti di detrazione forfettaria sui ricavi (esclusi quelli derivanti da plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate, che devono essere indicate distintamente dai ricavi, al rigo D 10 dei «componenti positivi») in dipendenza dell'attività svolta, così modificati dalla L. 28 febbraio 1983 n. 53:

a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti ed attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali:

fino a 10 milioni	70%
oltre i 10 e fino a 14 milioni	65%
oltre i 14 e fino a 18 milioni	60%

b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti:

fino a 10 milioni	80%
oltre i 10 e fino a 14 milioni	70%
oltre i 14 e fino a 18 milioni	65%

c) vendita di generi di monopolio e di valori bollati postali e simili; intermediari e rappresentanti di commercio:

fino a 10 milioni	50%
oltre i 10 e fino a 14 milioni	45%
oltre i 14 e fino a 18 milioni	40%

Se s'intende rinunciare alla determinazione forfettaria il quadro 760/D deve essere compilato in ogni sua parte.

Questo quadro deve essere compilato da tutte le società e da tutti gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono terreni in Italia, sulla base delle seguenti istruzioni.

Il reddito dominicale e il reddito agrario dovranno essere indicati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 5, già rivalutati, moltiplicando cioè il reddito iscritto in catasto per il coefficiente 250, stabilito per l'anno 1987 con decreto legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 403.

Si fa presente che in base all'art. 4, primo comma, del predetto decreto legge n. 326 le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa hanno effetto dal 1° gennaio

1988. Pertanto, per l'anno 1987 va fatto riferimento alla rendita iscritta in catasto anteriormente alla menzionata revisione delle tariffe d'estimo.

Nella colonna 1 si dovrà indicare la partita catastale del terreno. Nelle colonne 3 e 6 e nelle colonne 4 e 7 dovranno essere indicate, rispettivamente ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, le quote di reddito spettanti tenendo conto anche delle eventuali agevolazioni da specificare nelle «annotazioni».

In base alla legge 5 aprile 1985, n. 126, l'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ed il relativo reddito deve essere dichiarato in questo quadro mediante autodenuncia delle superfici investite a funghi. Il reddito dominicale e il reddito agrario vanno determinati moltiplicando la superficie investita a funghi per la rispettiva tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda; il risultato va poi moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione 250.

Nello spazio riservato alle annotazioni devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie investita a funghi e la tariffa catastale applicata.

Per conoscere la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio.

Nell'apposito riquadro sottostante, in corrispondenza dei singoli numeri d'ordine, vanno indicati il Comune e la località dove il terreno è ubicato.

Nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere dichiarata l'eventuale mancata coltivazione neppure in parte per un'intera annata agraria del fondo rustico che dà diritto rispettivamente alla riduzione al 30% del reddito dominicale imponibile e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEG e dall'ILOR.

Analoga annotazione deve essere effettuata in caso di perdite per eventi naturali purchè siano state effettuate le prescritte denunzie all'Ufficio Tecnico Erariale.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonchè dei terreni facenti parte dei comprensori di bonifica montana..

Se il terreno è stato dato in affitto vanno riportati nello spazio riservato alle «annotazioni» il nome e cognome dell'affittuario e gli estremi di registrazione del contratto.

10 QUADRO 760/E-1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 72-*ter* del D.P.R. n. 597, quando tale attività superi il limite indicato alla lettera *b)* dell'art. 28 dello stesso decreto, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. Ciò in relazione alla disciplina introdotta con il D.P.R. n. 132 del 5 aprile 1978 che ha profondamente innovato il regime di tassazione delle imprese esercenti attività di allevamento consentendo la determinazione dei loro redditi su base forfettaria mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità fissati con il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 emanato in attuazione della normativa stessa e confermati per il 1987 con il decreto ministeriale 28 dicembre 1987.

Nel citato decreto ministeriale sono stati infatti stabiliti criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e reddituaImente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lettera *b)* dell'art. 28, il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter*, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fascie di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 28 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione nel presente **quadro 760/E-1** è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fascie di qualità e ad animali di diverse specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La nuova disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 72-*ter* si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocavano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella allegato 3 al D.M. 30 dicembre 1986 (riportata a pag. 10 delle istruzioni).

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al titolo V del D.P.R. n. 597 ed in relazione al regime nel quale l'impresa si colloca (ordinario o semplificato) e dovrà formare oggetto di dichiarazione nell'apposito **quadro 760/C** oppure ***760/D***.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfettari di cui all'art. 72-*ter* non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può optare per il normale regime di determinazione che le è proprio in relazione all'entità dei ricavi realizzati (impresa ordinaria o impresa minore). Tale opzione va esercitata in sede di dichiarazione, determinando tale reddito nel **quadro 760/C** oppure **760/D** senza utilizzare il **quadro 760/E-1**.

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fascie di qualità. In particolare nella sezione II si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il totale (totale B) dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni e altri volatili). Con lo stesso procedimento nella sezione I, si indicheranno i redditi agrari non rivalutati, riportati distintamente per fascie di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 72-*ter* si deve sviluppare nella sezione III il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 160, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 28 per 100 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100 darà il numero di capi allevabili (**colonna 2 del rigo E1 43**) entro il limite dell'art. 28 del D.P.R. n. 597;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili (**colonna 2 del rigo E1 43**) si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento (**colonna 3 del rigo E1 43**);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (**colonna 3 del rigo E1 43**) dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 0,11 che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 30 dicembre 1986 ed infine per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario che per l'anno d'imposta 1987 è pari a 250. Il prodotto dei tre coefficienti è uguale a 55 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile dell'impresa di allevamento, esercitata in eccedenza ai limiti dell'art. 28, determinato ai sensi dell'art. 72-*ter*.

Tale dato deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel **quadro 760/A**, se trattasi di società di capitale o ente commerciale, ovvero nel **quadro 760/C** per gli enti non commerciali. Le istruzioni da seguire sono contenute nelle istruzioni al **quadro 760/A** e al **quadro 760/C**. Quando invece trattasi di enti non commerciali che fruiscono del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 28, non va riportato nel **quadro 760/D** ma nel **quadro 760/B**, **rigo 63**, unitamente al reddito agrario.

11 QUADRO 760/F REDDITI DEI FABBRICATI

Questo quadro deve essere compilato da tutte le società e da tutti gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono fabbricati in Italia, sulla base delle seguenti istruzioni.

Devono essere indicati, dopo aver provveduto a numerare progressivamente ogni **quadro 760/F** utilizzato, tutti i fabbricati posseduti, ad eccezione di quelli rurali (costruzioni adibite ad abitazione dei coltivatori, a ricovero degli animali, a custodia degli attrezzi o dei prodotti ecc.) e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali.

I redditi indicati nel quadro rilevano ai soli fini dell'ILOR se posseduti da società di capitali ed enti equiparati e da enti non commerciali che li abbiano inclusi rispettivamente nel **quadro 760/A** e nel **quadro 760/C** al fine della determinazione del reddito d'impresa. Nei confronti degli altri enti non commerciali rilevano ai fini sia dell'ILOR che dell'IRPEG.

Alla **colonna U.I.D.**, con il segno (X) vanno segnalate le unità immobiliari destinate ad abitazioni, possedute e tenute a disposizione della società o dell'ente, che non costituiscono beni strumentali e che non sono destinate alla locazione.

Si precisa che per unità immobiliari a disposizione devono intendersi non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dei soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Per tali unità immobiliari il reddito catastale rivalutato, da indicare nella **colonna 2**, va determinato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di aggiornamento corrispondente alla categoria di appartenenza ed aumentando di un terzo l'importo così ottenuto.

Vanno, invece, segnalate con il segno (X) alla **colonna U.I.N.L.** le unità immobiliari destinate ad abitazioni ubicate nei Comuni indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) semprechè risultino non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta. La rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 300% (in pratica va moltiplicata per 4); tale aumento però non si applica alla prima unità immobiliare non locata, a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonchè alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abilitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo e del 300% si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Nella **colonna 2** (totale reddito catastale *rivalutato*) va riportato, anche per gli immobili direttamente utilizzati dalla società o ente, il reddito di ciascuna unità immobiliare ottenuto moltiplicando la rendita iscritta in catasto per i coefficienti di aggiornamento di cui alla apposita tabella di seguito riportata.

Per i fabbricati non censiti in catasto deve essere indicato un importo corrispondente al reddito catastale rivalutato attribuito ad unità immobiliari similari già censite in catasto.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la quota del reddito spettante alla società o ente.

Per i fabbricati dati in locazione va riportato nella colonna 4 (totale lordo) il canone di locazione risultante dal contratto, comprendendovi la maggiorazione spettante al proprietario nei casi di sub locazione e diminuendolo delle spese di luce, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone, tenuto conto, in quanto applicabili, delle norme sull'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nella colonna 5 «Totale netto» deve essere riportato il reddito effettivo lordo ridotto di un quarto a titolo di spese di manutenzione e di ogni altro costo ed onere; tale riduzione compete, nella misura di due quinti, per le costruzioni della città di Venezia Centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano e nella misura di un terzo per i fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e utilizzati da soggetto diverso dal possessore.

Nella colonna 6 deve essere indicata la quota del reddito effettivo spettante alla società o ente.

Nella colonna 7 deve essere indicato il reddito assoggettabile all'IRPEG che:
— per gli immobili direttamente utilizzati o tenuti a disposizione dalla società o ente e per le abitazioni non locate coincide con l'importo di colonna 3;
— per gli immobili dati in locazione è l'importo di colonna 3 ovvero di colonna 6 se quest'ultimo è superiore o inferiore di oltre un quinto a quello di colonna 3. Se il reddito di colonna 6 è inferiore di oltre un quinto a quello di colonna 3, deve essere indicato nella colonna 7 il reddito di colonna 6 solamente se tale reddito sia dovuto ad esclusione degli aumenti di fitto o a riduzioni degli aumenti stessi, disposte dalle leggi di blocco secondo quanto prescrive l'art. 2, secondo comma, della legge 23 febbraio 1960, n. 131, che tale beneficio consente. Si richiama l'attenzione degli interessati sulla necessità di richiedere espressamente il beneficio della tassazione sul minor reddito effettivo.

Occorre tener presente, ai fini di un esatto raffronto, che nel caso di locazione cessata o iniziata nel corso del 1987 il raffronto stesso deve essere effettuato tra la rendita catastale aggiornata relativa all'intero anno e il reddito effettivo costituito dai canoni di locazione percepiti nel periodo dello stesso anno in cui l'immobile è stato locato.

Nella colonna 8 deve essere indicato l'imponibile ILOR che coincide con quello di colonna 7, salvo quanto appresso precisato.

Per i fabbricati che hanno già acquisito il diritto all'esenzione dalla preesistente imposta sui fabbricati, e quindi esenti dall'ILOR fino al compimento del venticinquennio, ovvero hanno acquisito successivamente il diritto all'esenzione dall'ILOR, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve esserne fatta specifica menzione nell'apposito spazio. In tal caso non verrà indicata alcuna somma nella colonna 8 e nella colonna 16 deve essere indicata la data di scadenza della esenzione.

Ai fini della compilazione delle colonne 7 e 8 è da tener presente che il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982, e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A 1, A 7, A 8 e A 9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR fino al 1997.

Si fa presente che nella colonna 11 deve essere espresso il numero complessivo dei giorni durante i quali si è verificata la situazione di possesso, se inferiore al periodo d'imposta.

Tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali
(D.M. 10 dicembre 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 1986)

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	385
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	305
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	425
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	355

12 QUADRO 760/G - REDDITI DI CAPITALE

Questo quadro deve essere compilato, relativamente ai redditi di capitale non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo e non compresi nella determinazione dei redditi d'impresa dichiarati nei quadri 760/C e 760/D, dagli enti non commerciali residenti in Italia, dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Per la compilazione del quadro e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo G 2 indicare gli utili o altri proventi distribuiti da soggetti diversi dalle società di cui al n. 1, compresi i fondi comuni di investimento c.d. aperti ed escluse le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti (art. 5 D.P.R. n. 597), in quanto i redditi di tali società sono assoggettati all'imposta direttamente in capo ai soci, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione, e devono pertanto essere dichiarati, per la quota spettante all'ente-socio, nel successivo quadro 760/H.

Al rigo G 4 indicare l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta e quello delle corrispondenti ritenute. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 vanno computati per metà del loro ammontare (art. 30 D.P.R. n. 598).

In merito al rigo G 5 si precisa che gli interessi si presumono (e devono perciò essere dichiarati) nella misura del 5% annuo, anche se dal titolo non risulta pattuito alcun interesse o risulta pattuito un interesse minore; è ammessa la prova contraria. La presunzione non vale per le somme versate «in conto capitale» dai soci alle società di ogni tipo (tranne quelle semplici), purchè si tratti di società regolarmente costituite e purchè i versamenti siano proporzionali alle quote di partecipazione e siano effettuati in base a formale deliberazione della società. Si intendono versate in conto capitale non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale attuale o futuro, ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza obbligo di restituzione.

Dalle somme complessivamente percepite a titolo di risarcimento danni deve essere scorporata e dichiarata al rigo G 6 la parte che costituisce interesse moratorio, secondo quanto risulta dal titolo (contratto, sentenza, ecc.) e, in mancanza, nella misura del 5% annuo.

13 QUADRO 760/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo quadro deve essere compilato, oltre che dagli enti non commerciali residenti o non residenti in Italia, dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), nonché dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che partecipino in qualità di soci a società semplici, a società in nome collettivo, in accomandita semplice, a società di armamento o a società di fatto aventi la sede o l'oggetto principale in Italia.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli con l'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di conseguenza ciascuno dei soci, se persona giuridica o comunque soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di un'impresa non ammessa al regime tributario dell'impresa minore (o che abbia optato per il regime ordinario), nel quale caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Mod. 760/C come componente del reddito d'impresa.

Devono essere indicati, oltre la denominazione e l'indirizzo delle società di persone cui si riferiscono le partecipazioni e per ciascuna di tali società:

— nella colonna 1, il codice fiscale della società di persone;

— nella colonna 2, il reddito totale della società, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;

— nella colonna 3, la quota percentuale di partecipazione agli utili spettanti all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 4, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società imputabile all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 5, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi, percepiti dalla società di persone, sui quali è commisurato il credito d'imposta; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo dei dividendi da indicare nel Mod. 760/M, rigo 21;

— nella colonna 6, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società di persone imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta a suo carico;

— nella colonna 7, l'ammontare della quota ILOR pagata dalla società di persone sulla quota di reddito spettante all'ente dichiarante.

14 QUADRO 760/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo quadro deve essere compilato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti, non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel quadro 760/L.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo I2 va indicato l'indirizzo completo della «base fissa» (studio artistico o professionale, laboratorio, etc.) in Italia. Se l'attività è svolta in più comuni, va indicato il principale e vanno elencati tutti in apposito allegato, con i relativi indirizzi delle basi fisse, recapiti, studi, ecc.

In merito al rigo I3 si rileva che se le scritture contabili sono conservate presso terzi occorre indicare anche le generalità o la denominazione di questi.

A seguito della normativa introdotta dal D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, il presente quadro è stato articolato in due sezioni.

La prima riguarda la determinazione ordinaria del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, secondo le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 3, comma primo, del citato decreto-legge e va compilata dai contribuenti che nella dichiarazione presentata ai fini dell'IVA per l'anno 1984 hanno optato per il regime ordinario, nonchè dai contribuenti che hanno intrapreso l'attività nell'anno 1987 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata ai fini di detta imposta hanno optato per il regime ordinario. Questi ultimi dovranno barrare la casella contenuta nell'apposito riquadro posto in calce al modello.

La seconda sezione riguarda la determinazione forfettaria del reddito secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma decimo, dello stesso decreto n. 853 e va compilata dai contribuenti che non hanno optato per il regime ordinario agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

In relazione alla sezione seconda si rileva che il reddito si determina diminuendo l'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali stabilite nelle apposite voci della tabella B allegata al decreto-legge suindicato.

Sono altresì deducibili, per il combinato disposto dell'ultima parte del comma decimo dell'art. 2, e del comma 1 dell'art. 3 le quote di ammortamento e i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, indipendentemente dalla durata dei relativi contratti.

Le spese per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, il cui costo non sia superiore a L. 500.000, sono deducibili soltanto per la parte corrispondente alla quota annua di ammortamento e sempre a condizione che i beni stessi siano ammortizzabili in più di tre anni.

Per quanto attiene ai criteri di imputazione temporale dei componenti attivi e passivi di reddito, si fa presente che i compensi e i costi si considerano, rispettivamente, conseguiti e sostenuti nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'I.V.A. ovvero, con riguardo ai contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione, nel periodo di imposta in cui è avvenuta la percezione o l'erogazione, giusta il disposto del comma undicesimo del suindicato art. 2. Si sottolinea che, ai sensi dell'ultima parte del citato comma undicesimo, non si deve tener conto, nella determinazione del reddito, dei compensi e dei costi che avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti ai sensi dell'art. 9, comma secondo e dell'art. 50, comma primo, del D.P.R. n. 597 del 1973. Concorrono, invece, alla determinazione del reddito i compensi relativi ad operazioni registrate agli effetti dell'I.V.A. nel 1984 e in anni precedenti ove la percezione si sia verificata nell'anno 1987.

15 QUADRO 760/L - ALTRI REDDITI

Questo quadro oltre che dagli enti non commerciali residenti, o non residenti in Italia, deve essere compilato: dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professioni non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia.

Per la compilazione del quadro e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo L1 indicare l'ammontare lordo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività commerciale esercitata. I relativi costi, non essendovi una contabilità separata, non sono deducibili analiticamente e non vanno perciò esposti in questo quadro, essendo ammessa soltanto la deduzione della quota proporzionale di cui al n. 10 del Quadro 760/B, Sez. 1 (art. 21, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598).

A norma del secondo comma dell'art. 20 e del primo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 598, si deve tenere conto delle plusvalenze e delle minusvalenze (perdite) derivanti dalla cessione di beni destinati o relativi all'attività commerciale, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività stessa. Occorre perciò far risultare in questo quadro, attraverso la somma algebrica dei prezzi di cessione e dei prezzi di acquisto ed altri costi, l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite o delle perdite subite. Nell'indicazione dei costi (al rigo L9) deve essere tenuto conto, oltre che del prezzo d'acquisto, delle spese accessorie e incrementative e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta. Se necessario, allegare un prospetto analitico della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.

A norma dell'art. 20, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e dell'art. 76 del D.P.R. n. 597 di pari data, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni formanti oggetto di operazioni speculative, che non rientrino tra i redditi d'impresa devono concorrere ugualmente alla formazione del reddito complessivo, nel periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse, per l'ammontare risultante dal confronto tra il prezzo conseguito mediante l'alienazione dei beni e il prezzo reale di acquisto e ogni altro costo inerente ai beni alienati. A tal fine, sempre che si tratti di beni diversi da quelli indicati agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 597 del 1973, devono essere indicati al rigo L3 il prezzo ricavato dalla cessione, anche se non ancora riscosso in tutto o in parte, e al rigo L10 il prezzo reale di acquisto aumentato delle spese accessorie e incrementative e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta. Se l'operazione si è conclusa in perdita non è ammessa la deduzione della minusvalenza: pertanto al rigo L10 non può essere indicato un ammontare di costi superiore all'ammontare dei proventi. Se le operazioni speculative concluse nel periodo d'imposta sono più di una non è ammessa compensazione tra le plusvalenze e le perdite rispettive e deve essere sempre allegato un prospetto analitico della determinazione degli importi indicati ai righi L3 e L10 del quadro.

Per i terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, che siano stati acquistati oltre cinque anni prima della loro inclusione in detti piani o programmi, va indicato, in luogo del prezzo reale d'acquisto o del valore determinato ai fini dell'imposta di successione o donazione, il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello di inclusione dei terreni in detti piani. Allegare un prospetto analitico della determinazione delle plusvalenze conseguite.

16 QUADRO 760/M - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DEGLI ENTI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Questo modello, oltre che dagli enti non commerciali residenti in Italia, deve essere compilato: *a*) dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professioni non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia); *b*) dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

I redditi di cui ai righi 03, 04, 05, 06, 07 e 08, nonché le perdite di cui ai righi 06, 07 e 08 devono essere indicati solo se derivino da cespiti estranei all'esercizio delle attività commerciali (rigo 01 oppure 02) e non siano perciò già stati inclusi nella determinazione del reddito d'impresa.

La quota deducibile, di cui al rigo 10, deve essere calcolata in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi (esclusi i redditi di capitale) che concorrono a formare l'imponibile complessivo e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi lordi (compresi quelli esenti), senza tener conto nè di quelli relativi a imprese gestite con contabilità separata, nè di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La deduzione è ammessa a condizione che alla dichiarazione sia allegato il bilancio o rendiconto generale dell'ente da cui risultino distintamente i suddetti ammontari.

Possono essere portate in deduzione al rigo 11 se non computate nella determinazione del reddito d'impresa (Quadro 760/C o 760/D), le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma delle vigenti disposizioni, nonché l'INVIM deducibile dal reddito complessivo. Sono altresì deducibili le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 6, comma secondo, nn. 2 e 3 del D.P.R. n. 598 del 1973 e successive modificazioni. Con riguardo al n. 3, del comma secondo del citato art. 6, aggiunto dall'art. 12, comma terzo, della legge 30 aprile 1985, n. 163, si precisa che le erogazioni liberali ivi previste sono ammesse in deduzione, ricorrendone le condizioni, entro il limite del 2% del reddito complessivo dichiarato.

Al rigo 28, colonna 5 (componenti negativi) va indicato l'eventuale ammontare di reddito d'impresa o di fabbricati fruente di esenzione dall'ILOR e al rigo 25 vanno indicati gli altri elementi di reddito che influenzano, positivamente o negativamente, la base imponibile ai fini ILOR. Vanno ricompresi, se ed in quanto non contribuirono a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR, i rimborsi, le restituzioni e gli sgravi di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1961, n. 645.

17 QUADRO 760/N - CALCOLO DELLE IMPOSTE

Questo modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti. Le società di capitali e gli enti commerciali dovranno avvalersi della colonna 1, gli enti non commerciali e gli enti non residenti della colonna 2, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

— Al rigo 01 le società di capitali dovranno indicare il reddito di rigo A 06 del Quadro 760/A, (barrare se è negativo) e gli enti non commerciali il reddito di rigo 28 del Quadro 760/B (barrare se negativo);

— Al rigo 02 indicare l'imponibile dei terreni desunto dal totale di colonna 4 e di colonna 7 del Quadro 760/E;

— Al rigo 03 indicare l'imponibile dei fabbricati costituenti beni non strumentali desunto dal totale di colonna 6 del Quadro 760/F;

— Al rigo 04 le società di capitali dovranno indicare la somma dei righi 01, 02 e 03, gli enti non commerciali dovranno confrontare la somma dei righi 02 e 03 con l'importo di rigo 01 e riportare il maggiore tra i due.

Qualora per una parte del reddito dichiarato spetti una aliquota ridotta, il reddito medesimo deve essere distinto in due parti: al rigo 05 dovrà essere evidenziato quello tassato con l'aliquota ordinaria del 16,2% mentre al rigo 06 sarà indicata la restante parte soggetta all'aliquota agevolata.

Per la modalità di versamento, nei righi 09, 11, 40 e 43 indicare 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in esattoria, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c.c. postale, nonché il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero del bollettino di c/c postale, 3 se il versamento non è stato effettuato, ai sensi delle ordinanze emesse dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, in relazione agli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

Al **rigo 18** dovrà essere indicata la quota di ILOR pagata da società di persone di cui il dichiarante è socio.
Per il credito d'imposta sui dividendi di cui al **rigo 21** vedere istruzioni al **Quadro 760/A.**

Al **rigo 22** indicare il credito d'imposta pari al 10% sui proventi percepiti ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della L. 23 marzo 1983, n. 77, dalle imprese di assicurazioni autorizzate al ramo vita.
Al **rigo 25** va indicato l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell'ammontare di rigo 24 e sulla base della documentazione allegata.

Qualora per una parte del reddito dichiarato spetti una aliquota ridotta, il reddito medesimo deve essere distinto in due parti: al **rigo 27** dovrà essere evidenziato quello tassato con l'aliquota ordinaria del 36% mentre al **rigo 28** sarà indicata la restante parte soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 18% per i soggetti di cui agli articoli 6, 26, terzo comma e 36, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, al 27% per i soggetti di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

Al rigo 32 dovrà essere riportato, nella misura deducibile determinata ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, così come risulta da apposite distinte da allegare, l'ammontare complessivo delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota quello pagato dalle società di persone cui esso partecipa, sui redditi prodotti all'estero compresi nella dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative a redditi del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle anzidette distinte unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato definitivamente accertato nello Stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate cumulativamente, unitamente a quelle relative ai redditi esteri del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il credito di imposta da indicare al **rigo 33** previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, compete nella misura del 40% del prezzo unitario non eccedente i 2 milioni. Se l'acquisto è avvenuto in locazione finanziaria, il credito di imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati nel periodo di imposta. Detto credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti; alla dichiarazione stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti probatori in originale o in copia fotostatica degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto e del canone di locazione finanziaria.

La maggiorazione di conguaglio da indicare al **rigo 37**, di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, è dovuta dalla società erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:

— nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ed il 64 per cento del reddito imponibile dichiarato al lordo delle perdite riportate a nuovo;

— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci) formati a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge (1° dicembre 1983) con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

— nella misura del 15% delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso;

— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve o altri fondi.

Ai sensi del citato art. 2 nelle ipotesi di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'IRPEG dovuta dalla società nel periodo di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo, è ridotta di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel **rigo 38.**

18 ISTRUZIONI AL RIQUADRO DEI DATI CONCERNENTI IL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA

Si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 novembre 1983 n. 649 - istitutiva della maggiorazione di conguaglio - è stato inserito, in sostituzione dell'allegato alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 6 della citata legge, un apposito riquadro formato da due sezioni: nella prima (prospetto delle maggiorazioni di conguaglio) vanno indicati le somme distribuite sull'utile di esercizio, nonchè le riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione con l'annotazione, nei corrispondenti righi di colonna 2, dell'importo della maggiorazione di conguaglio; nella seconda sezione (entità delle riserve ed altri fondi) vanno indicati, per gruppi, le riserve o fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, nei righi da 07 a 11, a seconda della categoria di appartenenza, evidenziando:

— in colonna 1 i saldi iniziali per l'importo corrispondente a quelli finali della precedente dichiarazione;

— in colonna 2 o 3, a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause, gli incrementi;

— in colonna 4 o 5, a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause, i decrementi;

— in colonna 6 i saldi finali.

Quanto agli incrementi, va tenuto presente che le riserve o altri fondi formati con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituiti nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziati nell'anzidetta sezione seconda, in sede di presentazione della dichiarazione afferente allo stesso periodo d'imposta.

Si sottolinea che la composizione dei gruppi e la loro movimentazione con riferimento alle voci di bilancio da cui derivano gli ammontari esposti nel riquadro e agli incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell'esercizio, dovuti agli accantonamenti fatti, alla copertura delle perdite e alle distribuzioni deliberate, nonchè ai trasferimenti di franchigia, dovranno risultare da altro prospetto da allegare alla dichiarazione, nel quale devono altresì essere indicate, con i relativi calcoli, le fattispecie che hanno dato luogo alle maggiorazioni di conguaglio e alle riduzioni.

Con riferimento al **rigo 12**, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che:

— in aderenza a quanto già affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984 la franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito imponibile e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;

— ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal **rigo 08** al **rigo 07** del prospetto;

— solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel **rigo 12** in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del reddito imponibile. Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio.

19 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le sole imprese che in esercizi precedenti, abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di apposito allegato riportando al rigo 44 i dati riepilogativi.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:
— Per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);
— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;
— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio» è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;
— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate tutte le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzi dell'esercizio e quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

Tuttavia, a titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo le seguenti ipotesi:

— la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
— la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
— la riduzione del patrimonio netto con distribuzione ai soci dei fondi eventualmente iscritti in bilancio in sede di conferimento.

20 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA

Questo prospetto deve essere compilato da tutti i contribuenti soggetti all'IRPEG per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni immobiliari ammesse a fruire delle agevolazioni tributarie di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, con l'avvertenza che i dati ivi richiesti vanno indicati cumulativamente per periodo d'imposta.

21 - ISTRUZIONI AL PROSPETTO DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio nonché di quello assunto ai fini fiscali in sede di dichiarazione in dipendenza dei diversi criteri dettati dalla normativa tributaria. Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue:
— le voci da 57 a 60 interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 del D.P.R. n. 597. Alla voce 57 vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione; alla voce 58 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione di cui al comma 5 dell'art. 62 del D.P.R. n. 597; alla voce 59 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla voce 60, infine, va indicato l'ammontare delle opere e servizi in corso di esecuzione di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 597.

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" e "altri debiti e passività", nonchè quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" e "altri proventi" debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci.

Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci 76 e 94 relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4, delle voci da 57 a 60, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari, obbligazionari e titoli similari, se e nella misura in cui essi siano stati dalla società considerati contabilmente beni da negoziazione.

È appena il caso di ricordare che l'utile (o la perdita) di esercizio indicato nelle voci 88 (o 95) è uguale alla differenza tra l'importo delle attività e quello delle passività dello stato patrimoniale.

Si osserva, che tra gli utili in sospensione d'imposta di cui al n. 96, relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive accantonate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 54, comma 5, e dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 597, non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576), nè quelle realizzate a seguito di cessioni agevolate ai sensi della legge 22 aprile 1982, n. 168, le quali vanno indicate nei relativi prospetti.

Si fa infine presente che alla voce 99 va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e alla voce 100 va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

22 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE PERDITE

Nel presente prospetto vanno indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo R1, le perdite fiscali che residuano dopo la compensazione, effettuata nel rigo 23 del Mod. 760 M, con il reddito dell'esercizio, secondo il periodo di imposta di formazione.

23 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati. Nelle colonne 1 e 7 i soggetti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella E.

I soggetti che hanno più attività agevolate indicheranno per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 e 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella F da apporre nell'apposita casella a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 e 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nelle colonne 4 e 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I soggetti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1988.

Nelle colonne 5 e 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nelle colonne 6 e 12 va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le colonne 3, 4, 9, 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'agevolazione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Tipo di agevolazione

Tabella *E)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, conv. legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696 conv. legge 29 novembre 1982, n. 883, legge 10 maggio 1983, n. 190):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
70	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1976, n. 183)
71	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti (art. 40, ultimo comma D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)
72	Esenzione IRPEG 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1976, n. 183)

Stato dell'agevolazione

Tabella *F)*

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza.
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Agevolazione negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

DISTINTA DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO (1)

N. ord.	SOCIETÀ EROGANTE (denominazione e sede)	Numero azioni o quote possedute	Valore nominale complessivo	UTILI RISCOSSI (2) (3)			Ammontare della ritenuta
				Specie	Anno di distrib.	Importo lordo	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
					TOTALE		

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI COMPRESE LE ACCETTAZIONI BANCARIE SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N. ord.	SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (4)	Ritenute d'acconto (5)
		Quantità	Valori		
1			.000		
2			.000		
3			.000		
4			.000		
5			.000		
6			.000		
7			.000		
8			.000		
9			.000		
10			.000		
11			.000		
12			.000		
			TOTALE		

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

CAUSALE	REDDITI MATURATI	RITENUTE D'ACCONTO (5)
I. Depositi e conti correnti postali		
II. Depositi e conti correnti bancari		
TOTALE		

(1) Indicare i dati risultanti dai modelli RAD allegati alla dichiarazione.
(2) Specificare con le rispettive sigle se trattasi di dividendo (d), acconto dividendo (ad), saldo dividendo (sd), riparto straordinario (rs), utili in natura (n), azioni o quote gratuite o aumento gratuito del valore nominale (g).
(3) Indicare l'anno in cui è stata deliberata la distribuzione degli utili o l'aumento gratuito del capitale se deliberato prima del 18 dicembre 1977.
(4) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10 bis della tariffa All. A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 462 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 1981, n. 692.
(5) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (6)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(6) Incarico alla data di presentazione della dichiarazione

Si allegano n. .... certificati dei sostituti d'imposta, n. ... modelli RAD e n. ..... quietanze di versamento rilasciate dall'esattoria ovvero dall'Ufficio postale, relative all'IRPEG e all'ILOR.

Data ____________

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo
____

IL DICHIARANTE
____

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 760/88
(Deve essere utilizzato dai soggetti che non utilizzano i Mod. 760/A, 760/C o 760/D)

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....
6) ....
7) ....
8) ....
9) ....
10) ....
11) ....
12) ....
13) ....

Data ____________ Il dichiarante ____________

DATI CONCERNENTI IL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA

N. ord.	SEZIONE 1 — PROSPETTO DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO	1 TOTALE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite sull'utile dell'esercizio	000	
02	a) di cui non soggette a maggiorazione	000	
03	b) di cui soggette a maggiorazione	000	
04	Importo della maggiorazione di conguaglio sull'utile distribuito		000
05	Riserve ed altri fondi soggetti alla maggiorazione di conguaglio distribuiti nel corso dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e importo della maggiorazione stessa.	000	000
06	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 37 del mod. 760/M)		000

SEZIONE 2 — ENTITÀ DELLE RISERVE ED ALTRI FONDI

N. ord.	Descrizione	1 Saldo iniziale	2 Incr. deliberati	3 Altri incrementi	4 Decr. per distrib.	5 Altri decrementi	6 Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale	000	000	000	000	000	000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad Irpeg esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	000	000	000	000	000	000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	000	000	000	000	000	000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione	000	000	000	000	000	000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione	000	000	000	000	000	000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio	000		000		000	000

Mod. 760/B enti non commerciali - enti non residenti ( ) DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

N. ord.	SEZIONE 1 — RIEPILOGO DEI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELL'IRPEG	dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 RITENUTE
01	IMPRESA	C	000	000
02	IMPRESA MINORE	D	000	000
03	TERRENI (E) — ALLEVAMENTO (E/1)	E/E1	000	
04	FABBRICATI	F	000	
05	CAPITALE	G	000	000
06	PARTECIPAZIONE	H	000	000
07	ARTI E PROFESSIONI	I	000	000
08	ALTRI REDDITI	L	000	000
09	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Art. 5 Legge 14 novembre 1981 n. 645) in quanto non compresi nel mod. 760/C ovvero 760/D		000	
10	COSTI ED ONERI DEDUCIBILI (Art. 21 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)		000	
11	INVIM DEDUCIBILE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI		000	
12	SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI DA RIGO 01 A RIGO 11		000	000

N. ord.	SEZIONE 2 — COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI AI FINI DELL'ILOR	4 COMPONENTI POSITIVI	5 COMPONENTI NEGATIVI
20	RIPORTARE in col. 4 IL REDDITO (oppure in col. 5 LA PERDITA) di cui al rigo 12, sez. 1	000	000
21	RIPORTARE in col. 4 LA PERDITA (oppure in col. 5 Il REDDITO) DERIVANTE DA ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA ALL'ESTERO MEDIANTE STABILI ORGANIZZAZIONI CON GESTIONI E CONTABILITÀ SEPARATE (Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	000	000
22	RIPORTARE in col. 4 LA PERDITA (oppure in col. 5 IL REDDITO) DERIVANTE DA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CUI ALL'ART. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	000	000
23	RIPORTARE in col. 5 IL REDDITO DERIVANTE DA CAPITALE CORRISPOSTO DA SOGGETTI NON RESIDENTI (esclusi quelli corrisposti da stabili organizzazioni in Italia)		000
24	RIPORTARE in col. 5 IL REDDITO DI CUI AL RIGO 08, SEZ. 1, PER LA PARTE PRODOTTA ALL'ESTERO		000
25	REDDITO ESENTE AI FINI ILOR		000
26	ALTRI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI AI FINI ILOR (v. allegati n. ....)	000	000
27	TOTALE COMPONENTI ILOR (somma dei righi da 20 a 26)	000	000
28	SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI DI CUI AL RIGO 27		000

Mod. 760/M CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE — ILOR	1 SOCIETÀ DI CAPITALE	2 ENTI NON COMMERCIALI
01	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI ILOR	000	000
02	REDDITO DEI TERRENI	000	000
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	000	000
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI DELL'ILOR	000	000
05	a) di cui L. 000 soggette all'aliquota del 16,20% = ILOR	000	000
06	b) di cui L. 000 soggette all'aliquota del ___ % = ILOR	000	000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)	000	000
08	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)	000	000
09	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre rigo 08 dal rigo 07)	000	000
	ovvero		
10	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre rigo 07 dal rigo 08)	000	000
11	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)	000	000
	SEZIONE — IRPEG		
16	REDDITO (o PERDITA) (lettera «G» del Mod. 760/A o rigo 12 col.1 del Mod. 760/B)	000	000
17	ILOR dovuta sui redditi dell'esercizio (indicare l'importo di rigo 07)	000	000
18	ILOR pagata sui redditi da partecipazione a società di persone di cui all'art.5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	000	000
19	TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei righi 17 e 18)	000	000
20	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO D'IMPOSTA (sottrarre il rigo 19 dal rigo 16)	000	000
21	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI	000	000
22	CREDITO D'IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	000	000
23	a dedurre: perdite di esercizi precedenti non imputate al conto P. e P. (Art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598) fino a compensazione del reddito di esercizio e del credito d'imposta	000	
24	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (somma algebrica dei righi 20, 21, 22 e 23)	000	000
25	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	000	000
26	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI IRPEG AL NETTO DEI CONTRIBUTI INDICATI AL RIGO 25	000	000
27	a) di cui L. 000 soggette all'aliquota del 36% = IRPEG	000	000
28	b) di cui L. 000 soggette all'aliquota del ___ % = IRPEG	000	000
29	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO COMPLESSIVO (somma dei righi 27 e 28)	000	000
30	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 21)	000	000
31	CREDITO D'IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 22)	000	000
32	CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	000	000
33	CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA	000	000
34	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE (dalla documentazione allegata)	000	000
35	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 30 a 34)	000	000
36	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 35 dal rigo 29)	000	000
37	MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO (indicare l'importo di rigo 06 del Prospetto delle maggiorazioni di conguaglio)	000	000
38	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO	000	000
39	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (somma algebrica dei righi da 36 a 38)	000	000
40	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)	000	000
41	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 40 dal rigo 39)	000	000
	ovvero		
42	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 39 dal rigo 40)	000	000
43	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)	000	000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (Art. 10 legge n. 904/77)

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partec. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE: 4 Esorc. precedenti	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE: 5 Nell'esercizio
44	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	000	000	000	000	000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

45	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	000
46	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA (LEGGE 22 aprile 1982 n. 168)

N. ord.	1 ANNO DI REALIZZO	2 Ammontare complessivo della plusvalenza agevolata	Quote di plusvalenza: 3 Ammontare plusvalenza reinvestita dal 1984 al 1987	Quote di plusvalenza: 4 Ammontare plusvalenza non reinvestita al 31-12-1987	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 5 Conseguiti	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 6 Definitivamente reinvestiti
47	Esercizio 1984 o 1984/85	000	000	000	000	000

(1) Indicare il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero di bollettino del c/c postale.
(2) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1987 e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.

PROSPETTO DI BILANCIO

Questo prospetto deve essere compilato dai soggetti che utilizzano il mod. 760/A oppure il mod. 760/C

N. ord.	STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	VARIAZIONI 2 INCREMENTI	VARIAZIONI 3 DECREMENTI	SALDO FINALE 4 BILANCIO	SALDO FINALE 5 FISCALE
53	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	000	000	000	000	000
54	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	000	000	000	000	000
55	BENI IMMATERIALI E COSTI A UTILIZZ. PLURIENNALE	000	000	000	000	000
56	PARTECIPAZIONE IN SOC. DI OGNI TIPO E TITOLI OBBL.	000	000	000	000	000
57	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAV.	000			000	000
58	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	000			000	000
59	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	000			000	000
60	OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE	000			000	000
61	CASSA	000			000	
62	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	000	000	000	000	
63	CREDITI VERSO BANCHE	000			000	
64	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	000			000	
65	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	000	000	000	000	
66	CAPITALE SOCIALE	000	000	000	000	
67	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	000	000	000	000	
68	RISERVE	000	000	000	000	
69	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	000	000	000	000	000
70	FONDO AMMORTAMENTO	000	000	000	000	000
71	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	000	000	000	000	000
72	ALTRI FONDI	000	000	000	000	000
73	DEBITI VERSO FORNITORI	000	000	000	000	
74	DEBITI VERSO BANCHE	000			000	
75	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	000			000	

N.	PERDITE	SALDO DI BILANCIO	N.	PROFITTI	SALDO DI BILANCIO
76	ESISTENZE INIZIALI	000	89	RICAVI DI ESERCIZIO	000
77	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	000	90	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	000
78	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	000	91	INTERESSI ATTIVI	000
79	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	000	92	ALTRI PROVENTI	000
80	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	000	93	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	000
81	INTERESSI PASSIVI	000	94	RIMANENZE FINALI	000
82	AMMORTAMENTI ORDINARI	000	95	PERDITA DI ESERCIZIO	000
83	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	000		ALTRI DATI	
84	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	000	96	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	000
85	ALTRI ACCANTONAMENTI	000	97	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	000
86	ALTRI COSTI ONERI E SPESE	000	98	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	000
87	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSV. PATRIMONIALI	000	99	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	000
88	UTILE DELL'ESERCIZIO	000	100	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO D'ESERCIZIO (vedere istruzioni)

		1 1° Es. precedente	2 2° Es. precedente	3 3° Es. precedente	4 4° Es. precedente	5 5° Es. precedente
R1	RELATIVE AI CINQUE ESERCIZI PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI FORMAZIONE	000	000	000	000	000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord.	AI FINI ILOR 1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	AI FINI IRPEG 7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
R2			19	19		000			19	19		000
R3			19	19		000			19	19		000
R4			19	19		000			19	19		000
R5			19	19		000			19	19		000
R6			19	19		000			19	19		000
R7			19	19		000			19	19		000

N. ord.	SEZIONE 1 — PROSPETTO DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO	1 TOTALE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite sull'utile dell'esercizio		
02	a) di cui non soggette a maggiorazione		
03	b) di cui soggette a maggiorazione		
04	Importo della maggiorazione di conguaglio sull'utile distribuito		
05	Riserve ed altri fondi soggetti alla maggiorazione di conguaglio distribuiti nel corso dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e importo della maggiorazione stessa.		
06	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 37 del mod. 760/M)		

SEZIONE 2 — ENTITÀ DELLE RISERVE ED ALTRI FONDI

N. ord.	Descrizione	1 Saldo iniziale	2 Incr. deliberati	3 Altri incrementi	4 Decr. per distrib.	5 Altri decrementi	6 Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale						
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad Irpeg esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11						
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11						
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione						
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione						
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio						

Mod 760/B

N. ord.	SEZIONE 1 — RIEPILOGO DEI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELL'IRPEG	dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 RITENUTE
01	IMPRESA	C		
02	IMPRESA MINORE	D		
03	TERRENI (E) — ALLEVAMENTO (E/1)	E/E1		
04	FABBRICATI	F		
05	CAPITALE	G		
06	PARTECIPAZIONE	H		
07	ARTI E PROFESSIONI	I		
08	ALTRI REDDITI	L		
09	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Art. 5 Legge 14 novembre 1981 n. 645) in quanto non compresi nel mod. 760/C ovvero 760/D			
10	COSTI ED ONERI DEDUCIBILI (Art. 21 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)			
11	INVIM DEDUCIBILE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI			
12	SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI DA RIGO 01 A RIGO 11			

N. ord.	SEZIONE 2 — COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI AI FINI DELL'ILOR	4 COMPONENTI POSITIVI	5 COMPONENTI NEGATIVI
20	RIPORTARE in col. 4 IL REDDITO (oppure in col. 5 LA PERDITA) di cui al rigo 12, sez. 1		
21	RIPORTARE in col. 4 LA PERDITA (oppure in col. 5 il REDDITO) DERIVANTE DA ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA ALL'ESTERO MEDIANTE STABILI ORGANIZZAZIONI CON GESTIONI E CONTABILITÀ SEPARATE (Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)		
22	RIPORTARE in col. 4 LA PERDITA (oppure in col. 5 IL REDDITO) DERIVANTE DA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CUI ALL'ART. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597		
23	RIPORTARE in col. 5 IL REDDITO DERIVANTE DA CAPITALE CORRISPOSTO DA SOGGETTI NON RESIDENTI (esclusi quelli corrisposti da stabili organizzazioni in Italia)		
24	RIPORTARE in col. 5 IL REDDITO DI CUI AL RIGO 08, SEZ. 1, PER LA PARTE PRODOTTA ALL'ESTERO		
25	REDDITO ESENTE AI FINI ILOR		
26	ALTRI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI AI FINI ILOR (v. allegati n. ....)		
27	TOTALE COMPONENTI ILOR (somma dei righi da 20 a 26)		
28	SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI DI CUI AL RIGO 27		

Mod. 760/M

N. ord.	SEZIONE — ILOR	1 SOCIETÀ DI CAPITALE	2 ENTI NON COMMERCIALI
01	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI ILOR		
02	REDDITO DEI TERRENI		
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI		
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI DELL'ILOR		
05	a) di cui L. .... soggette all'aliquota del 16,20% = ILOR		
06	b) di cui L. .... soggette all'aliquota del .... % = ILOR		
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)		
08	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		
09	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre rigo 08 dal rigo 07)		
	— ovvero —		
10	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre rigo 07 dal rigo 08)		
11	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		
	SEZIONE — IRPEG		
16	REDDITO (o PERDITA) (lettera «G» del Mod. 760/A o rigo 12 col.1 del Mod. 760/B)		
17	ILOR dovuta sui redditi dell'esercizio (indicare l'importo di rigo 07)		
18	ILOR pagata sui redditi da partecipazione a società di persone di cui all'art.5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597		
19	TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei righi 17 e 18)		
20	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO D'IMPOSTA (sottrarre il rigo 19 dal rigo 16)		
21	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI		
22	CREDITO D'IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO		
23	a dedurre: perdite di esercizi precedenti non imputate al conto P. e P. (Art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598) fino a compensazione del reddito di esercizio e del credito d'imposta		
24	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (somma algebrica dei righi 20, 21, 22 e 23)		
25	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		
26	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI IRPEG AL NETTO DEI CONTRIBUTI INDICATI AL RIGO 25		
27	a) di cui L. .... soggette all'aliquota del 36% = IRPEG		
28	b) di cui L. .... soggette all'aliquota del .... % = IRPEG		
29	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO COMPLESSIVO (somma dei righi 27 e 28)		
30	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 21)		
31	CREDITO D'IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 22)		
32	CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		
33	CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA		
34	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE (dalla documentazione allegata)		
35	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 30 a 34)		
36	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 35 dal rigo 29)		
37	MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO (indicare l'importo di rigo 06 del Prospetto delle maggiorazioni di conguaglio)		
38	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO		
39	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (somma algebrica dei righi da 36 a 38)		
40	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		
41	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 40 dal rigo 39)		
	— ovvero —		
42	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 39 dal rigo 40)		
43	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partec. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE 4 Eserc. precedenti	5 Nell'esercizio
44	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE					

N. ord.		
45	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	
46	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	

N. ord.	1 ANNO DI REALIZZO	2 Ammontare complessivo della plusvalenza agevolata	Quota di plusvalenza: 3 Ammontare plusvalenza reinvestita dal 1984 al 1987	Quota di plusvalenza: 4 Ammontare plusvalenza non reinvestita al 31-12-1987	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 5 Conseguiti	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 6 Definitivamente reinvestiti
47	Esercizio 1984 o 1984/85					

(1) Indicare il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero di bollettino del c/c postale.
(2) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1987 e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.

PROSPETTO DI BILANCIO

Questo prospetto deve essere compilato dai soggetti che utilizzano il mod. 760 A oppure il mod. 760 C

N. ord.	STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	VARIAZIONI 2 INCREMENTI	VARIAZIONI 3 DECREMENTI	SALDO FINALE 4 BILANCIO	SALDO FINALE 5 FISCALE
53	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI					
54	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI					
55	BENI IMMATERIALI E COSTI A UTILIZZ. PLURIENNALE					
56	PARTECIPAZIONE IN SOC. DI OGNI TIPO E TITOLI OBBL.					
57	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAV.					
58	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE					
59	SCORTE DI PRODOTTI FINITI					
60	OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE					
61	CASSA					
62	CREDITI VERSO LA CLIENTELA					
63	CREDITI VERSO BANCHE					
64	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ					
65	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI					
66	CAPITALE SOCIALE					
67	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA					
68	RISERVE					
69	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA					
70	FONDO AMMORTAMENTO					
71	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
72	ALTRI FONDI					
73	DEBITI VERSO FORNITORI					
74	DEBITI VERSO BANCHE					
75	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ					

N.	PERDITE	SALDO DI BILANCIO	N.	PROFITTI	SALDO DI BILANCIO
76	ESISTENZE INIZIALI		89	RICAVI DI ESERCIZIO	
77	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE		90	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	
78	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI		91	INTERESSI ATTIVI	
79	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE		92	ALTRI PROVENTI	
80	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA		93	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
81	INTERESSI PASSIVI		94	RIMANENZE FINALI	
82	AMMORTAMENTI ORDINARI		95	PERDITA DI ESERCIZIO	
83	AMMORTAMENTI ANTICIPATI			ALTRI DATI	
84	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI		96	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	
85	ALTRI ACCANTONAMENTI		97	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	
86	ALTRI COSTI ONERI E SPESE		98	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	
87	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSV. PATRIMONIALI		99	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	
88	UTILE DELL'ESERCIZIO		100	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	

PROSPETTO DELLE PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DI ESERCIZIO (vedere istruzioni)

		1 1° Es. precedente	2 2° Es. precedente	3 3° Es. precedente	4 4° Es. precedente	5 5° Es. precedente
R1	RELATIVE AI CINQUE ESERCIZI PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI FORMAZIONE					

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord.	AI FINI ILOR 1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	AI FINI IRPEG 7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
R2												
R3												
R4												
R5												
R6												
R7												

Mod. 760/A
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.						
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno iniz. attiv. 2
A	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. (1)	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)				

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

			1
A	4	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
A	5	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	6	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali determinati in base alle risultanze catastali ovvero a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 o della legge 5 aprile 1985, n. 126	.000
A	7	Costi relativi agli immobili di cui al n. A6	.000
A	8	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	9	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, quinto comma lettera *a)* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	10	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, oppure contabilizzate o utilizzate in difformità dalle condizioni e dai limiti temporali ivi stabiliti	.000
A	11	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite	.000
A	12	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	13	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 o indeducibili ai sensi dell'art. 58, secondo comma	.000
A	14	Somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili, se e in quanto imputate al conto dei profitti e delle perdite	.000
A	15	Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui al primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	16	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 60	.000
A	17	Imposte indeducibili a norma dell'art. 61 primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (compreso il 50% delle imposte arretrate di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 598)	.000
A	18	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio	.000
A	19	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	20	Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, eccedenti la quota deducibile ai sensi del secondo comma dell'art. 74 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597	.000
		A RIPORTARE	.000

(1) Se l'attività è svolta in più comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).
(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.

		RIPORTO	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597:	
A	21	*a)* relative a materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci (art. 62)	.000
A	22	*b)* relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (art. 63)	.000
A	23	*c)* relative a titoli azionari, obbligazionari e similari (art. 64)	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:	
A	24	*a)* per trattamento di quiescenza e providenza del personale (art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	25	*b)* per rischi su crediti (art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	26	*c)* per altre finalità (art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 13 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. da 68 a 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
A	27	*a)* relativi a beni materiali o immateriali	.000
A	28	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000
A	29	*c)* relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000
A	30	Costi di manutenzione, riparazione etc. eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	31	Costi ed oneri di competenza di altri esercizi (art. 74, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
		Altre variazioni in aumento:	
A	32		.000
A	33		.000
A	34	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	35	Proventi degli immobili di cui al n. A6	.000
A	36	Utili distribuiti dalle società di cui al n. A8	.000
A	37	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	38	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
A	39	Interessi, dividendi ed altri proventi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta	.000
A	40	Ammontare del rimborso per eccedenza del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
A	41	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
		Altre variazioni in diminuzione:	
A	42		.000
A	43		.000
A	44	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	45	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	46	F) Reddito netto o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	47	a dedurre: erogazioni liberali di cui all'art. 60, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, all'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 598 del 1973 e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	48	G) REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (da riportare al rigo 16 col. 1 del Mod 760/M)	.000

CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

COMPONENTI POSITIVI

			1
A	49	Reddito complessivo di cui alla precedente lettera G (rigo A48)	.000
A	50	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 1, primo comma, e art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	51	Perdite derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del D.P.R. n. 597 (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	52	Imposte arretrate (50%) di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598	.000
A	53	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A41)	.000
A	54	Altri componenti positivi	.000
A	55	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

COMPONENTI NEGATIVI

A	56	Perdita di cui alla precedente lettera G (rigo A48)	.000
A	57	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	58	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	59	Proventi derivanti dalla partecipazione ad altre società o enti non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	60	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al n. A6	.000
A	61	Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo A36, art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	.000
A	62	Altri componenti negativi	.000
A	63	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	64	Reddito complessivo al lordo delle esenzioni (somma algebrica degli importi dei righi A55 e A63)	.000
A	65	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	.000
A	66	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI ILOR (da riportare al rigo 01 col. 1 del Mod. 760/M)	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

____

____

____

____

____

____

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/A

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

COPIA PER ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.						
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno iniz. attiv. 2
A	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. (1)	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)				

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

			1
A	4	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
A	5	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	6	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali determinati in base alle risultanze catastali ovvero a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 o della legge 5 aprile 1985, n. 126	.000
A	7	Costi relativi agli immobili di cui al n. A6	.000
A	8	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	9	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, quinto comma lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	10	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, oppure contabilizzate o utilizzate in difformità dalle condizioni e dai limiti temporali ivi stabiliti	.000
A	11	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite	.000
A	12	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	13	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 o indeducibili ai sensi dell'art. 58, secondo comma	.000
A	14	Somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili, se e in quanto imputate al conto dei profitti e delle perdite	.000
A	15	Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui al primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	16	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 60	.000
A	17	Imposte indeducibili a norma dell'art. 61 primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (compreso il 50% delle imposte arretrate di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 598)	.000
A	18	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio	.000
A	19	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	20	Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, eccedenti la quota deducibile ai sensi del secondo comma dell'art. 74 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597	.000
		A RIPORTARE	.000

(1) Se l'attività è svolta in più comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).
(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.

			1
		RIPORTO	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597:	
A	21	*a)* relative a materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci (art. 62)	.000
A	22	*b)* relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (art. 63)	.000
A	23	*c)* relative a titoli azionari, obbligazionari e similari (art. 64)	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:	
A	24	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale (art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	25	*b)* per rischi su crediti (art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	26	*c)* per altre finalità (art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 13 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. da 68 a 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
A	27	*a)* relativi a beni materiali o immateriali	.000
A	28	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000
A	29	*c)* relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000
A	30	Costi di manutenzione, riparazione etc, eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	31	Costi ed oneri di competenza di altri esercizi (art. 74, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
		Altre variazioni in aumento:	
A	32		.000
A	33		.000
A	34	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	35	Proventi degli immobili di cui al n. A6	.000
A	36	Utili distribuiti dalle società di cui al n. A8	.000
A	37	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	38	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
A	39	Interessi, dividendi ed altri proventi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta	.000
A	40	Ammontare del rimborso per eccedenza del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
A	41	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
		Altre variazioni in diminuzione:	
A	42		.000
A	43		.000
A	44	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	45	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	46	F) Reddito netto o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	47	a dedurre: erogazioni liberali di cui all'art. 60, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, all'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 598 del 1973 e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	48	G) REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (da riportare al rigo 15 col. 1 del Mod 760/M)	.000

CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
COMPONENTI POSITIVI			
A	49	Reddito complessive di cui alla precedente lettera G (rigo A48)	.000
A	50	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 1, primo comma, e art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	51	Perdite derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del D.P.R. n. 597 (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	52	Imposte arretrate (50%) di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598	.000
A	53	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A41)	.000
A	54	Altri componenti positivi	.000
A	55	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
COMPONENTI NEGATIVI			
A	56	Perdita di cui alla precedente lettera G (rigo A48)	.000
A	57	*Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante* stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	58	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	59	Proventi derivanti dalla partecipazione ad altre società o enti non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	60	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al n. A6	.000
A	61	Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo A38, art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	.000
A	62	*Altri componenti negativi*	.000
A	63	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	64	Reddito complessivo al lordo delle esenzioni (somma algebrica degli importi dei righi A55 e A63)	.000
A	65	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	.000
A	66	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI ILOR (da riportare al rigo 01 col. 1 del Mod. 760/M)	.000

ANNOTAZIONI: ____

____

____

____

____

____

____

____

____

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/C
REDDITI DI IMPRESA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.								
C	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1						Anno iniz. attiv. 2
C	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. (1)	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3			C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)						
C	4	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 01 del Mod. 760/B)						1 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	5	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
C	6	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
C	7	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa determinati in base alle risultanze catastali o a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 o della legge 5 aprile 1985, n. 126	.000
C	8	Costi relativi agli immobili di cui al n. C7	.000
C	9	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 determinati a norma dello stesso articolo	.000
C	10	Valore normale dei beni destinati al consumo dell'ente dichiarante o assegnati agli associati o partecipanti (art. 53, quinto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
C	11	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, oppure contabilizzate o utilizzate *in difformità delle condizioni e dei limiti temporali ivi stabiliti*	.000
C	12	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	13	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 o indeducibili ai sensi dell'art. 58, secondo comma	.000
C	14	Somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili, se e in quanto imputate al conto dei profitti e delle perdite	.000
C	15	Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui al primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	16	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 60	.000
C	17	Imposte indeducibili a norma dell'art. 61 primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	18	Accantonamento per l'ILOR relativo ai redditi dell'esercizio	.000
C	19	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	20	Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, eccedenti la quota deducibile ai sensi del secondo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597:	
C	21	*a)* relative a materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci (art. 62)	.000
C	22	*b)* relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (art. 63)	.000
C	23	*c)* relative a titoli azionari, obbligazionari e similari (art. 64)	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 65, 66 e 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
C	24	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale	.000
C	25	*b)* per rischi su crediti	.000
C	26	*c)* per altre finalità	.000
		A RIPORTARE	.000

(1) Se l'attività è svolta in più Comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).
(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne le generalità o la denominazione.

		RIPORTO	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. da 68 a 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
C	27	*a)* relativi a beni materiali o immateriali	.000
C	28	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000
C	29	*c)* relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000
C	30	Costi di manutenzione, riparazione etc. eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	31	Costi di competenza di altri esercizi (art. 74, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
		Altre variazioni in aumento:	
C	32		.000
C	33		.000
C	34		.000
C	35		.000
C	36	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
C	37	Proventi degli immobili di cui al n. C7	.000
C	38	Utili distribuiti dalle società di cui al n. C9	.000
C	39	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
C	40	Interessi, dividendi ed altri proventi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta	.000
C	41	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
C	42	Ammontare del rimborso per eccedenza del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
		Altre variazioni in diminuzione:	
C	43		.000
C	44		.000
C	45		.000
C	46		.000
C	47	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
C	48	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
C	49	F) Reddito d'impresa o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
C	50	a dedurre: erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
C	51	G) REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (da riportare al rigo 01 del Mod 760/B)	.000

Il sottoscritto, pur essendo i ricavi conseguiti nel precedente periodo d'imposta non superiori a 780 milioni di lire, dichiara:

a) di optare per il regime ordinario per il triennio 1987-1989 |__|__| (scrivere SI o NO)

b) di avere optato per il regime ordinario per il triennio in corso |__|__| (scrivere SI o NO)

ANNOTAZIONI: ____________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.						
C	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno iniz. attiv. 2
C	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. (1)	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)				
C	4	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 01 del Mod. 760/B)				1 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	5	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
C	6	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
C	7	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa determinati in base alle risultanze catastali o a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 o della legge 5 aprile 1985, n. 126	.000
C	8	Costi relativi agli immobili di cui al n. C7	.000
C	9	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 determinati a norma dello stesso articolo	.000
C	10	Valore normale dei beni destinati al consumo dell'ente dichiarante o assegnati agli associati o partecipanti (art. 53, quinto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
C	11	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, oppure contabilizzate o utilizzate in difformità delle condizioni e dai limiti temporali ivi stabiliti	.000
C	12	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	13	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 o indeducibili ai sensi dell'art. 58, secondo comma	.000
C	14	Somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili, se e in quanto imputate al conto dei profitti e delle perdite	.000
C	15	Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui al primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	16	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 60	.000
C	17	Imposte indeducibili a norma dell'art. 61 primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	18	Accantonamento per l'ILOR relativo ai redditi dell'esercizio	.000
C	19	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	20	Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, eccedenti la quota deducibile ai sensi del secondo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597:	
C	21	*a)* relative a materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci (art. 62)	.000
C	22	*b)* relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (art. 63)	.000
C	23	*c)* relative a titoli azionari, obbligazionari e similari (art. 64)	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 65, 66 e 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
C	24	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale	.000
C	25	*b)* per rischi su crediti	.000
C	26	*c)* per altre finalità	.000
		A RIPORTARE	.000

(1) Se l'attività è svolta in più Comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).
(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne le generalità o la denominazione.

			1
		RIPORTO	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. da 68 a 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
C	27	*a)* relativi a beni materiali o immateriali	.000
C	28	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000
C	29	*c)* relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000
C	30	Costi di manutenzione, riparazione etc. eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
C	31	Costi di competenza di altri esercizi (art. 74, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
		Altre variazioni in aumento:	
C	32		.000
C	33		.000
C	34		.000
C	35		.000
C	36	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
C	37	Proventi degli immobili di cui al n. C7	.000
C	38	Utili distribuiti dalle società di cui al n. C9	.000
C	39	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
C	40	Interessi, dividendi ed altri proventi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta	.000
C	41	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
C	42	Ammontare del rimborso per eccedenza del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
		Altre variazioni in diminuzione:	
C	43		.000
C	44		.000
C	45		.000
C	46		.000
C	47	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
C	48	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
C	49	F) Reddito d'impresa o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
C	50	a dedurre: erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
C	51	G) REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (da riportare al rigo 01 del Mod 760/B)	.000

Il sottoscritto, pur essendo i ricavi conseguiti nel precedente periodo d'imposta non superiori a *780* milioni di lire, dichiara:

a) di optare per il regime ordinario per il triennio 1987-1989 ⎣ ⎦ (scrivere SI o NO)

b) di avere optato per il regime ordinario per il triennio in corso ⎣ ⎦ (scrivere SI o NO)

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

____

____

____

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/D

REDDITI DI IMPRESA MINORE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.						
D	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno iniz. attiv. 2
D	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. (1)	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)				
D	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno				1 .000
D	5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1987				.000
D	6	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B)				.000

		COMPONENTI POSITIVI	
D	7	Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rientranti nell'attività commerciale esercitata e delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, prodotti finiti e semilavorati (compresi i relativi interessi per dilazioni di pagamento e moratori)	.000
D	8	Corrispettivi delle cessioni di titoli azionari, obbligazionari e similari	.000
D	9	Valore normale dei corrispettivi in natura e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti	.000
D	10	Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D	11	Sopravvenienze attive	.000
D	12	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
D	13	Costo dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi	.000
D	14	Costo dei beni strumentali, materiali o immateriali di costo unitario non superiore a un milione di lire	.000
D	15	Quote di ammortamento dei beni strumentali, materiali o immateriali (esclusi i beni di cui al n. D14)	.000
D	16	Spese per le retribuzioni al personale dipendente	.000
D	17	Compensi ed altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o d'acconto	.000
D	18	Canoni di locazione	.000
D	19	Interessi passivi	.000
D	20	Premi di assicurazione	.000
D	21	Spese di illuminazione e per energia elettrica	.000
D	22	Costo dei carburanti e dei lubrificanti	.000
D	23	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze	.000
D	24	Altri costi e spese documentati	.000
D	25	Altri costi e spese non documentati	.000
D	26	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	27	C) REDDITO NETTO O PERDITA (A — B) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B)	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

(1) Se l'attività è svolta in più comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).
(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.

Mod. 760/D
REDDITI DI IMPRESA MINORE

COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Anno iniz. attiv. 2
D	1				
D	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. (1) — Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)			
D	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno			1 .000
D	5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1987			.000
D	6	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B)			.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

		COMPONENTI POSITIVI	
D	7	Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rientranti nell'attività commerciale esercitata e delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, prodotti finiti e semilavorati (compresi i relativi interessi per dilazioni di pagamento e moratori)	.000
D	8	Corrispettivi delle cessioni di titoli azionari, obbligazionari e similari	.000
D	9	Valore normale dei corrispettivi in natura e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati e partecipanti	.000
D	10	Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D	11	Sopravvenienze attive	.000
D	12	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
D	13	Costo dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi	.000
D	14	Costo dei beni strumentali, materiali o immateriali di costo unitario non superiore a un milione di lire	.000
D	15	Quote di ammortamento dei beni strumentali, materiali o immateriali (esclusi i beni di cui al n. D14)	.000
D	16	Spese per le retribuzioni al personale dipendente	.000
D	17	Compensi ed altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o d'acconto.	.000
D	18	Canoni di locazione	.000
D	19	Interessi passivi	.000
D	20	Premi di assicurazione	.000
D	21	Spese di illuminazione e per energia elettrica	.000
D	22	Costo dei carburanti e dei lubrificanti	.000
D	23	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze	.000
D	24	Altri costi e spese documentati	.000
D	25	Altri costi e spese non documentati	.000
D	26	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	27	C) REDDITO NETTO O PERDITA (A — B) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B)	.000

ANNOTAZIONI: ____________________

____

____

Data ______________ IL DICHIARANTE ____________________

(1) Se l'attività è svolta in più comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).
(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.

Mod. 760/E
REDDITI DEI TERRENI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n. ____

N. ord.		PARTITA CATASTALE 1	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO			REDDITO AGRARIO RIVALUTATO		
			Totale 2	Quota spettante ai fini		Totale 5	Quota spettante ai fini	
				IRPEG 3	ILOR 4		IRPEG 6	ILOR 7
E	1		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	2		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	3		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	4		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	5		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	6		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	7		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	8		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	9		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	10		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	11		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	12		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	13		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	14		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	15		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	16		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	17		.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	18		.000	.000	.000	.000	.000	.000
			TOTALI	.000	.000		.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		Comune e località	Prov.	Annotazioni
E	1			
E	2			
E	3			
E	4			
E	5			
E	6			
E	7			
E	8			
E	9			
E	10			
E	11			
E	12			
E	13			
E	14			
E	15			
E	16			
E	17			
E	18			

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/E1

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N. ord.		Fascia qualità	Reddito agrario (2) non rivalutato 1	Coefficiente di normalizzazione 2	Reddito agrario normalizzato 3	N. ord.		Fascia qualità	Reddito agrario (2) non rivalutato 1	Coefficiente di normalizzazione 2	Reddito agrario normalizzato 3
E1	1	I		35,416		E1	4	IV		15,780	
E1	2	II		21,739		E1	5	V		5,555	
E1	3	III		33,333		E1	6	VI		1,000	
										TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo E1 1 a rigo E1 6)	

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N. Ord.		Specie animale	Numero capi allevati 1	Coefficiente di normalizzazione 2	Numero capi normalizzati 3
E1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
E1	8	Vitelloni		1.050,000	
E1	9	Manze		600,000	
E1	10	Vitelli		250,000	
E1	11	Suini da riproduzione		700,000	
E1	12	Suinetti		20,000	
E1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
E1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
E1	15	Polli o fagiani da riproduzione		29,500	
E1	16	Galline ovaiole		18,500	
E1	17	Pollastre da allevamento e fagiani		3,500	
E1	18	Polli da carne		2,375	
E1	19	Tacchini da riproduzione		48,000	
E1	20	Tacchini da carne		15,000	
E1	21	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
E1	22	Anatre, oche, capponi		10,000	
E1	23	Faraone da riproduzione		14,500	
E1	24	Faraone		3,000	
E1	25	Starne, pernici, coturnici da riproduzione		9,500	
E1	26	Starne, pernici, coturnici		3,000	
E1	27	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
E1	28	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
E1	29	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
E1	30	Conigli e porcellini d'India		3,375	
E1	31	Lepri, visoni e nutrie		25,000	
E1	32	Volpi		115,000	
E1	33	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
E1	34	Agnelloni e caprini da carne		38,500	
E1	35	Pesci da riproduzione q.li (3)		320,000	
E1	36	Pesci consumo q.li (3)		200,000	
E1	37	Cinghiali e cervi		250,000	
E1	38	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
E1	39	Equini da riproduzione		1.300,000	
E1	40	Puledri		500,000	
E1	41	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
E1	42	Lumache consum. q.li (3)		200,000	
				TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo E1 43 col. 1)	

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 72 TER DEL D.P.R. N. 597 DEL 1973

N. ord.		TOTALE B 1	Capi allevabili nei limiti dell'art. 28 del D.P.R. n. 597 TOTALE A × 1,6 2	Numero di capi eccedenti (col. 1 — col. 2) 3	Coefficiente moltiplicatore (0,11 × 2 × 250) 4	Reddito di allevamento eccedente 5
E1	43				55,00	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati.
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto.
(3) Per le specie di pesci, lumache ed alveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia.

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/F

REDDITI DEI FABBRICATI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n.

N. ord.		PARTITA CATASTALE (1)	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO				REDDITO EFFETTIVO			IMPONIBILE IRPEG (7)	IMPONIBILE ILOR (8)
			(*) U.I.D.	(**) U.I.N.L.	TOTALE (2)	QUOTA SPETTANTE (3)	TOTALE LORDO (4)	TOTALE NETTO (5)	QUOTA SPETTANTE (6)		
F	1				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	2				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	3				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	4				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	5				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	6				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	7				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	8				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
									TOTALI (***)	.000	.000

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci, associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.
(***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		CATEG. CATASTALE (9)	RENDITA CATASTALE (10)	PERIODO DI POSSES. in gg. (11)	QUOTA DI POSSES. % (12)	COMUNE (13)	PROV. (14)	INDIRIZZO COMPLETO (15)	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR (16)	
									mese	anno
F	1									
F	2									
F	3									
F	4									
F	5									
F	6									
F	7									
F	8									

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		

N ord.		PARTITA CATASTALE 1	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO				REDDITO EFFETTIVO			IMPONIBILE IRPEG 7	IMPONIBILE ILOR 8
			(*) U.I.D.	(**) U.I.N.L.	TOTALE 2	QUOTA SPETTANTE 3	TOTALE LORDO 4	TOTALE NETTO 5	QUOTA SPETTANTE 6		
									RIPORTI	.000	.000
F	9				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	10				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	11				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	12				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	13				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	14				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	15				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	16				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	17				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	18				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	19				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
F	20				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
									TOTALI	.000	.000

(*) U.I.D (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dei soci, associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		CATEG. CATASTALE 9	RENDITA CATASTALE 10	PERIODO DI POSSES. in gg. 11	QUOTA DI POSSES. % 12	COMUNE 13	PROV. 14	INDIRIZZO COMPLETO 15	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR 16	
									mese	anno
F	9									
F	10									
F	11									
F	12									
F	13									
F	14									
F	15									
F	16									
F	17									
F	18									
F	19									
F	20									

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/G

REDDITI DI CAPITALE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.			1 AMMONTARE COMPLESSIVO	2 AMMONTARE SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO	3 IMPORTO DELLE RITENUTE
G	1	Dividendi e utili anche in natura distribuiti da società di capitali italiane e da società estere di ogni tipo	.000	.000	.000
G	2	Redditi distribuiti da altri enti, associazioni ed organizzazioni *(esclusi quelli distribuiti dai soggetti indicati nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)*	.000	.000	.000
G	3	Proventi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associati (se l'apporto non è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro)	.000	.000	.000
G	4	Interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari	.000	.000	.000
G	5	Altri interessi e frutti derivanti da capitali dati a mutuo	.000	.000	.000
G	6	Interessi moratori (anche se compresi in somme percepite a titolo di risarcimento danni o di penale per inadempienza contrattuale)	.000	.000	.000
G	7	Altri interessi non aventi natura compensativa	.000	.000	.000
G	8	Compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni	.000	.000	.000
G	9	Altri proventi e rendite in misura definita derivanti dall'impiego di capitale	.000	.000	.000
		REDDITO TOTALE (da riportare al rigo 05 del Mod. 760/B)	.000	.000	.000

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/H

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.		CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ DI PERSONE (1)	REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ (2)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (3)	QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO O ASSOCIATO			
					REDDITO (O PERDITA) (4)	CREDITI DI IMPOSTA (5)	RITENUTE D'ACCONTO (6)	ILOR PAGATA DALLA SOCIETÀ (7)
H	1		.000		.000	.000	.000	.000
H	2		.000		.000	.000	.000	.000
H	3		.000		.000	.000	.000	.000
H	4		.000		.000	.000	.000	.000
H	5		.000		.000	.000	.000	.000
H	6		.000		.000	.000	.000	.000
H	7		.000		.000	.000	.000	.000
H	8		.000		.000	.000	.000	.000
H	9		.000		.000	.000	.000	.000
H	10		.000		.000	.000	.000	.000
TOTALE REDDITO (O PERDITA) da riportare al rigo 06 del Mod. 760/B)					.000	.000	.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ / COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO	C.A.P.
H	1				
H	2				
H	3				
H	4				
H	5				
H	6				
H	7				
H	8				
H	9				
H	10				

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/I

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

REPVBBLICA ITALIANA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Anno iniz. attiv. 2
I	1		
I	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. (1) — Comune 1 — Prov. 2 — Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
I	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)	
I	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	.000
I	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 07 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE I — DETERMINAZIONE ORDINARIA AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.		Descrizione	Importo
I	6	Proventi al netto dell'IVA derivanti da attività professionale o artistica compresi quelli di cui all'art. 49 terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
I	7	Compensi non annotati nelle scritture contabili (3)	.000
I	8	TOTALE COMPENSI (sommare gli importi di rigo I 6 e I 7)	.000
I	9	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 500.000	.000
I	10	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000
I	11	Spese per il personale dipendente	.000
I	12	Compensi corrisposti a terzi	.000
I	13	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I	14	Interessi passivi	.000
I	15	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
I	16	Spese per l'energia elettrica	.000
I	17	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande e spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 3% di rigo I 8)	.000
I	18	Altre spese documentate	.000
I	19	TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo I 9 a I 18)	.000
I	20	REDDITO NETTO (O PERDITA) (sottrarre l'importo di rigo I 19 da quello di rigo I 8 e riportare al rigo 07 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II — DETERMINAZIONE FORFETARIA AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.		Descrizione	1	2	3
I	21	Proventi al netto dell'IVA derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli di cui all'art. 49, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (4)	.000	.000	.000
I	22	Compensi non annotati nelle scritture contabili (3)	.000	.000	.000
I	23	TOTALE COMPENSI	.000	.000	.000
I	24	Riduzione forfetaria	.000	.000	.000
I	25	Spese per il personale dipendente			.000
I	26	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relativa all'attività propria (4) — 84% del relativo ammontare			.000
I	27	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relativa all'attività propria (4) — 79% del relativo ammontare			.000
I	28	Quote di ammortamento dei beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività			.000
I	29	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (4)			.000
I	30	TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo I 24 a rigo I 29, col. 3)			.000
I	31	REDDITO NETTO (O PERDITA) (sottrarre l'importo di rigo I 30 da quello di rigo I 23 col. 3 e riportare al rigo 07 Mod. 760/B)			.000

Opzione di cui all'art. 2, commi 19 e 20, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 1985 e all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 70 del 14 marzo 1988.

— interessa i compilatori della sez. I che hanno iniziato l'attività nel corso del 1987 e hanno optato per il regime ordinario per lo stesso anno. Al fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività ai fini dell'IVA presentata nell'anno 1987, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987. ☐

— interessa i compilatori della sez. II che si sono avvalsi nel 1987 del regime forfetario e che per il 1988 hanno optato per il regime ordinario. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, nella dichiarazione IVA presentata per l'anno 1987, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

(1) Se l'attività è svolta in più comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso od in altri comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).
(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.
(3) Nei righi I 7 e I 22 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1987 e che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella L. n. 516 del 1982.
(4) Compensi e/o spese di cui all'art. 2, commi 10 e 11, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985.

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

REPUBBLICA ITALIANA

Mod. 760/L

ALTRI REDDITI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.		PROVENTI	
L	1	Ricavi conseguiti nell'esercizio abituale di attività commerciali senza contabilità separata (compresi i relativi interessi per la dilazione di pagamento e moratori)	1 .000
L	2	Proventi derivanti dalla cessione di beni destinati o comunque relativi all'esercizio delle attività commerciali di cui al n. L1	.000
L	3	Proventi derivanti dalla cessione di beni formanti oggetto di operazioni speculative	.000
L	4	Proventi derivanti da altre attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L	5	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, etc.)	.000
L	6	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L	7	Proventi derivanti da prestazioni artistiche e professionali	.000
L	8	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
L	9	Prezzo di acquisto ed altri costi inerenti ai beni di cui al n. L2	.000
L	10	Prezzo di acquisto ed altri costi inerenti ai beni di cui al n. L3	.000
L	11	Spese di produzione dei proventi di cui ai nn. L4 ed L7	.000
L	12	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
L	13	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (A — B) da riportare al rigo 08 del Mod. 760/B	.000
L	14	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 08 del Mod. 760/B)	.000

Data ___ ___ _____ IL DICHIARANTE ______________________

88A1274

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652136) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.